

DCXLIX.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 17 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.
Congedi	31361
Disegni di legge (<i>Trasmissione dal Senato</i>)	31361
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1962, n. 473, concernente misure speciali di salvaguardia per il piano regolatore di Roma (3881)	31362
PRESIDENTE	31362
BIAGGI FRANCAANTONIO, <i>Relatore di minoranza</i>	31362, 31383, 31385
RIPAMONTI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	31365, 31383, 31385, 31387
SULLO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	31371
	31383, 31385, 31387, 31390
ROMUALDI	31371, 31374, 31377, 31386
DE MARSANICH	31381, 31383, 31384
BOZZI	31383, 31384, 31386
	31387, 31388
NATOLI	31383, 31386, 31387
CARADONNA	31384, 31387
COMANDINI	31386
VENTURINI	31388
CANTALUPO	31389
SALES	31389
COVELLI	31389
Proposte di legge:	
(<i>Annunzio</i>)	31362
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	31361
Risposte scritte ad interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	31362

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Amadeo Aldo, Gennai Tonietti Erisia e Murgia.

(*I congedi sono concessi*).

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti:

« Riordinamento del Corpo di commissariato aeronautico » (*Già approvato dalla VII Commissione della Camera e modificato da quella IV Commissione*) (3786-B);

« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 » (*Approvato da quel consesso*) (3974-3974-bis);

« Autorizzazione della spesa di lire 1.200 milioni quale concorso dello Stato al comune di Genova per il completamento della strada pedemontana Genova-Nervi » (*Approvato da quella VII Commissione*) (3975);

Senatori SPAGNOLLI ed altri: « Modificazione dell'articolo 91 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica » (*Approvato da quella VII Commissione*) (3976);

Senatori MERLIN ed altri: « Interpretazione dell'articolo 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, recante norme relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova » (*Approvato da quella VII Commissione*) (3977);

« Classificazione del comprensorio di bonifica Cormanese Gradiscano » (*Approvato da quella VIII Commissione*) (3978).

La seduta comincia alle 10.

FRANZO, *Segretario* legge il processo verbale della seduta del 14 luglio 1962.

(*È approvato*).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo, alla Commissione che già lo ha avuto in esame, nella stessa sede, con il parere della V Commissione; il secondo, alla Commissione competente, in sede referente; gli altri, alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

PICCOLI ed altri: « Provvidenze matrimoniali per i giovani lavoratori » (3979);

SPADAZZI: « Norme in favore di dipendenti statali in particolari condizioni e aventi la qualifica di ex combattente e reduce » (3980).

Saranno stampate, distribuite e, poiché importano onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute dai ministeri competenti risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1962, n. 473, concernente misure di salvaguardia per il piano regolatore di Roma (3881).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1962, n. 473, concernente misure speciali di salvaguardia per il piano regolatore di Roma.

Come la Camera ricorda, nella seduta di sabato scorso è stata chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Biaggi Francantonio, relatore di minoranza.

BIAGGI FRANCAANTONIO, Relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sabato scorso abbiamo avuto occasione di ascoltare gli interventi *pro* e *contra* il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge sul piano regolatore di Roma: e cioè cinque oratori contrari, tre oratori favorevoli ed un oratore, l'onorevole Natoli, che ha dichiarato l'astensione del suo gruppo dal voto.

Non è semplice riassumere i concetti che hanno ispirato i vari oratori, ma mi pare che

il senso della discussione si riduca a questo: mentre i colleghi che sostengono la validità della procedura seguita dal Governo con il ricorso al decreto-legge per la proroga di salvaguardia per il piano regolatore e per la pubblicazione del nuovo piano regolatore modificato secondo le indicazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici si attengono all'esame delle forme seguite e affermano che esse sono ineccepibili dal punto di vista della applicazione formale della legge e della Costituzione, gli oppositori guardano a quello che realmente è accaduto, cioè toccano la sostanza della questione, oltre a denunciare nel comportamento del Governo un eccesso di potere.

Qual è la sostanza della questione? Vi era anzitutto un piano regolatore (adottato — bisogna ricordarlo — dal comune di Roma nel 1959) che faceva testo per la commissione edilizia e per il sindaco nel rilascio delle licenze. Esso fu regolarmente trasmesso al Ministero dei lavori pubblici perché esprimesse il suo giudizio. È ovvio che quando si tratti di una grande metropoli e soprattutto quando si tratti di Roma, l'impegno del Ministero a intervenire è più che legittimo: il Ministero deve dire la sua parola.

Il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sostanza, non respinse il piano, come è stato affermato. Affermò che il piano era accettabile, ma che doveva essere modificato in certi suoi orientamenti per quanto riguardava le zone periferiche, la viabilità interna, il regolamento edilizio e così via. Viene per altro il dubbio che tale dizione così ampia del pronunciamento del Consiglio superiore forse intenzionale allo scopo di consentire agli estensori del piano di procedere a notevoli modifiche del piano stesso.

Quando si è manifestata l'interferenza dell'esecutivo nella formulazione delle modifiche al piano regolatore? Quando il nuovo Governo si è insediato. E l'intervento — indiretto, dice l'onorevole ministro; diretto affermiamo, noi — si è concretato non tanto con l'assunzione di una commissione di controllo presieduta dall'ingegnere Valle, quanto con la nomina indiretta di una commissione (quella dei cinque), che si addossò il compito di interpretare prescrizioni del Consiglio superiore mutando radicalmente il piano originario, anziché limitarsi ad assistere, come doveva, la commissione dell'amministrazione capitolina incaricata della redazione del piano.

È accaduto che praticamente il piano regolatore è stato redatto dalla commissione

dei cinque, che doveva unicamente assistere il vicecommissario, ingegnere Bianchi.

Veniamo alla relazione Diana. Penso che in questioni del genere ci si debba astenere dal fare apprezzamenti sulle persone. Credo perciò che il ministro abbia agito in questa occasione non a titolo personale ma come membro di un Governo, e quindi come interprete di una volontà collegiale. Riteniamo per altro ingenerosi e ingiusti gli apprezzamenti e i sospetti avanzati a carico del commissario Diana, il quale, a quanto si dice da ogni parte, è un degnissimo funzionario, che gode la stima della amministrazione tutta. Ebbene, per il solo fatto di non aver voluto firmare all'ultimo momento il piano modificato, si dice o si fa capire che questo funzionario avrebbe subito pressioni estranee all'ambiente comunale e ministeriale. Affermo che non si devono avanzare questi sospetti: certo è che il commissario Diana, negando la firma, ha scatenato la reazione del Ministero e tutto lascia credere che l'iniziativa presa dal Governo sia la comprensibile ritorsione a un fatto che era forse imprevedibile. Si è arrivati quindi all'assurdo di far pubblicare un piano che formalmente non era conosciuto dal Governo, perché era stato elaborato dalla commissione capitolina e chiuso sotto chiave, e si è dato per piano adottato un piano che formalmente non lo è, in quanto controfirmato solo dai funzionari del comune, evidentemente messi in condizione di non poter negare la firma. Non si può pretendere che nelle amministrazioni vi siano degli eroi. Manca però la firma principale, quella del capo dell'amministrazione. E insisto su questo punto, perché dobbiamo considerare che l'amministrazione è rappresentata dal commissario prefettizio finché non vi è quella regolare.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Egli aveva delegato il subcommissario.

BIAGGI FRANCAANTONIO, *Relatore di minoranza*. Manca comunque la firma del commissario, che è la sola che conta.

L'azione svolta dal Ministero ha voluto raggiungere questi effetti. Innanzi tutto, rendere inoperante il piano regolatore del 1959, perché esso non corrisponde al nuovo corso politico (sono cose che si possono dire). L'altro effetto è stato quello di fare passare per piano regolatore adottato il piano modificato dalla commissione dei cinque, che aveva dato luogo a contrasti in seno alla amministrazione comunale. Se quindi i fatti sono quelli descritti dalla relazione Diana

(che devo ritenere vera e che, se non lo è, bisogna avere il coraggio di smentire pubblicamente), se ne deve dedurre che si è seguita una procedura del tutto anormale, al fine di conseguire un determinato risultato politico.

Terza conseguenza del decreto-legge è stata quella di bloccare ogni iniziativa di nuove costruzioni non conformi al nuovo piano pubblicato, che non è espressione della volontà dell'amministrazione capitolina. Non voglio entrare nei dettagli del piano stesso, da alcuni definito un modello di urbanistica moderna, né mi soffermerò su un raffronto tra il vecchio e il nuovo piano. Devo però osservare che il nuovo verrà adottato da una amministrazione comunale di formula politica prevedibilmente identica a quella che oggi governa il paese: non si vede quindi, anche sotto questo profilo, perché si sia voluti andare *ultra crepidam*, ossia fare più di quanto era necessario.

Esisteva una scadenza, e che questa fosse a breve termine non dipendeva da circostanze esteriori, ma dal modo con cui si è proceduto, anche da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che ha impiegato oltre due anni per esprimere il suo giudizio, talché si può affermare che, se vi è stata una carenza di iniziativa, ciò deve attribuirsi al Ministero e non già all'amministrazione capitolina. Il fatto è che siamo arrivati alla vigilia della scadenza dei termini di prescrizione.

RIPAMONTI, *Relatore per la maggioranza*. Sempre in tempo, però.

BIAGGI FRANCAANTONIO, *Relatore di minoranza*. Ma al termine di prescrizione si è arrivati per caso o con intenzione? Da come si sono svolti i fatti sono propenso a ritenere che la seconda ipotesi sia quella esatta. Non mi pare quindi che siano completamente valide le ragioni di urgenza addotte a giustificazione del ricorso al decreto-legge. Ma anche se si vuole ammettere che l'urgenza esistesse, non si vede perché si sia voluti andare oltre la semplice proroga delle norme di salvaguardia: il 19 giugno la nuova amministrazione in pratica esisteva già e si sapeva che essa si sarebbe ispirata alla formula politica gradita al Governo e avrebbe con ogni probabilità approvato il piano modificato dalla « commissione dei cinque ».

Noi riteniamo, onorevole ministro, che l'aver voluto far troppo, l'aver seguito questa via possa creare difficoltà alla stessa amministrazione comunale di Roma, perché è

noto che già si preannunziano numerosi ricorsi da parte di coloro i cui interessi sono stati lesi da questo modo di procedere.

Ho ricevuto tra l'altro, in questi giorni, alcuni telegrammi da parte di imprenditori i quali hanno iniziato costruzioni nella zona industriale istituita con la legge 1941. Di questa legge sono decadute le norme di cui all'articolo 10, che prevedono particolari incentivi di carattere fiscale e doganale per l'insediamento industriale, però non è decaduta la legge, tanto che in quella zona vi sono in corso iniziative che sono state improvvisamente stroncate.

Si tratta del settore dello sviluppo industriale dove la speculazione edilizia non c'entra. Un industriale infatti mi ha mandato una nota dei danni a lui derivanti dall'aver ordinato tutto il macchinario, che dovrebbe essergli consegnato nel 1962, e che non sa più dove mettere.

Il nuovo piano potrà quindi essere adottato a condizione che si modifichi la legge precedente che ha istituito la zona industriale. I costruttori, gli imprenditori, i proprietari che si sono già impegnati e che soprattutto avevano già avuto il benessere dalla commissione edilizia e quindi avevano intrapreso le operazioni creditizie necessarie, preso impegni per la costituzione delle società, si vedono addossato l'onere del cambiamento di tutto quello che era stato deciso.

Ripeto: a me sembra che sia pericoloso anche per il comune procedere come si è fatto. Quanto noi proponiamo è la proroga di sei mesi delle leggi vigenti. Nella relazione Ripamonti è detto che ciò significa ritornare al piano del 1931. Non è vero. Se mai si torna al piano del 1959, in base al quale sono state concesse le licenze di costruzione.

Il decreto-legge, all'articolo 1, stabilisce che fino alla data di pubblicazione del decreto è sospeso il rilascio delle licenze. È una disposizione abnorme, che incide pesantemente sull'attività edilizia. Il termine ormai è passato, comunque questa norma è inammissibile in linea formale. Si doveva dare all'amministrazione comunale la possibilità semmai, di concedere e di firmare licenze fino alla data di emanazione di questo decreto. È successo, invece, quello che tutti sanno: che gli uffici del Campidoglio — che sono stati più realisti del re — non hanno rilasciato licenze a chi aveva già avuto l'approvazione da parte delle commissioni edilizie. Tutti i progetti firmati ed elencati nella lista controfirmata dal commissario prefettizio non

hanno avuto poi la sanzione della autorizzazione definitiva. Con questa norma si vieta alla amministrazione comunale di sanzionare con la licenza edilizia tutti progetti che sono stati poi approvati e non ancora ammessi a licenza prima del 19 giugno di quest'anno.

Vi è un secondo vizio nella disposizione: quello contenuto nell'articolo 2. Sappiamo (è stato già detto, quindi accennerò soltanto alla questione) che il sindaco ha la facoltà di negare le licenze edilizie, sentito il parere della commissione edilizia. In questo articolo invece è sanzionato un obbligo; qui andiamo veramente al di là dei normali poteri di controllo e di indirizzo che spettano al Governo. Pertanto mi pare che soprattutto l'articolo 2 costituisca un ulteriore motivo di insidia alla validità del provvedimento.

Da parte dell'onorevole Comandini ci è stato detto: voi dell'opposizione state facendo questioni di lana caprina, fate di una mosca un elefante. Vorremmo rispondere all'onorevole Comandini che noi qui difendiamo questioni di principio e di rispetto della norma costituzionale. In questa materia non vi sono questioni grosse o piccole: la norma deve essere rispettata anche quando si tratti di episodi. Quando in questa materia si incomincia a peccare, non vi è più limite. Allorché il demonio vuole indurre i peccatori in perdizione, comincia con i peccati veniali; questi, poco alla volta, diventano peccati mortali, finché l'uomo è perduto. Lo stesso si verifica in tema di rispetto delle norme costituzionali: si comincia dai peccati veniali, poi chi ci ferma più? Si arriva al peccato mortale senza accorgersene.

Ciò detto non ho molto da aggiungere alla relazione scritta. Abbiamo presentato qualche emendamento: vi è un primo emendamento generico che sostituisce l'articolo 1, seguito da una serie di emendamenti subordinati, nel caso che il primo emendamento fosse respinto, tutti intesi a migliorare, per quanto possibile, le disposizioni del provvedimento.

Il ricorso al decreto-legge non ha molta fortuna alla Camera: ricordiamo anche nella presente legislatura episodi di decreti-legge che sono stati respinti in aula. Il Governo ha il diritto di ricorrere al decreto-legge allorché si riscontrino le condizioni previste dalla Costituzione (per esempio, in materia fiscale), ma nel caso presente tale procedura ha tutta l'aria di essere stata una reazione a un fatto inaspettato: alla mancata firma, da parte del commissario Diana, del progetto che era stato elaborato da una commissione che non

era la commissione del comune. Ha altresì voluto marcare il ripudio del progetto originario adottato dal comune per dire: qui si cammina per una strada nuova. Che questa strada nuova sia giusta o sbagliata non tocca a noi giudicare; però noi vogliamo far rispettare i diritti dell'amministrazione capitolina di essere essa l'unica a giudicare sull'adeguatezza del piano modificato secondo le prescrizioni, e a dire se queste prescrizioni possano essere tutte accettate così come sono state formulate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ripamonti, relatore per la maggioranza.

RIPAMONTI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, nel corso del dibattito sul disegno di legge in esame si è avuta, ancora una volta, la conferma dell'esigenza da tempo prospettata dagli enti di cultura ed in particolare dall'Istituto nazionale di urbanistica e dalle stesse forze politiche interessate all'equilibrato sviluppo della comunità nazionale, di provvedere all'impostazione ed all'approvazione di nuove norme in tema di pianificazione urbanistica, in sostituzione della vigente legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Lo strumento legislativo, attraverso il collaudo del tempo, seppure adattato nella interpretazione alla nuova realtà costituzionale e seppure alcuni principi vedono, come giustamente ha rilevato l'onorevole Comandini, confermata la loro validità, denuncia sempre più, col procedere del dibattito ed il precisarsi del contenuto della pianificazione democratica, i limiti ed i difetti di origine.

Si tratta, invero, di uno strumento predisposto a disciplinare l'assetto e l'incremento dei caratteri tradizionali, che prescrive la vigilanza e l'intervento del Ministero dei lavori pubblici, indubbiamente anche allo scopo di favorire, nel rinnovamento e nell'ampliamento urbano, il disurbanamento e di frenare la tendenza all'urbanesimo, come si legge nell'articolo 1, in analogia ad altri provvedimenti legislativi allora vigenti; mentre la politica urbanistica doveva e deve essere orientata ad inquadrare ed articolare lo sviluppo della città nello spazio che ne rappresenta la naturale zona di influenza e ne definisce il comprensorio, ove sia possibile porre in termini di equilibrio conseguibile i problemi inerenti ad un nuovo rapporto tra città e campagna.

La stessa politica urbanistica della comunità ha risentito di questa concezione iniziale di contenimento e di disciplina dello sviluppo

abitativo entro i confini amministrativi della città; si è verificata ed accentuata nella pratica un'azione, direi, di politica urbanistica passiva da parte dei comuni, quasi che gli enti fossero chiamati a registrare o a codificare lo sviluppo della città determinato prevalentemente da fattori economici, anziché a proporsi e ad attuare una politica urbanistica di guida e di determinazione degli indirizzi precisi di sviluppo della città in sede di impostazione del piano regolatore, e di intervento attivo, poi, nella sua attuazione.

Da questa ristretta concezione normativa, di regolamentazione tecnica dell'ordinato sviluppo edilizio della città, è derivata, naturalmente, la visione cosiddetta di allargamento a macchia d'olio della città stessa, per un processo, si dice, di pianificazione spontanea, che deve essere, secondo taluni, recepito dal piano regolatore. Conseguentemente i contrasti più accesi e « i colpi di mano » si sono verificati quando la comunità ha preso coscienza del dovere che si impone di sottrarre alla prevalente considerazione di fattori economici la sorte di una città e l'espandersi ed il rinnovarsi delle sue strutture.

Che cosa significa, onorevoli colleghi, infatti, parlare di tutela dei caratteri tradizionali, dei valori morali e spirituali che una città esprime, se tali caratteristiche tradizionali, se tali valori morali non si ritrovano, poi, ripetuti nelle strutture e nel tessuto sociale originati dall'espansione della città?

La politica della città è anche politica di un ordinato sviluppo edilizio, ma soprattutto deve tendere a promuovere strutture atte a creare una comunità personale ed umana, a determinare nuovi sviluppi culturali e spirituali, nuovi modelli di comportamento, a portare la comunità stessa ad esprimersi in forme di nuova civiltà.

Del resto ritengo di dover ripetere anche in quest'occasione all'Assemblea che l'urbanistica viene a rappresentare in ogni epoca storica il tentativo di proiettare nello spazio gli ideali, le credenze, le tendenze spirituali, politiche, economiche e sociali di una determinata civiltà e di una determinata cultura. Lo studio della città può rappresentare, quindi, lo studio dei valori di una civiltà: questo vale, onorevoli colleghi, soprattutto per Roma.

Ritengo che da queste considerazioni sia derivato l'impegno del Governo di predisporre la nuova legge urbanistica e di sottoporla, nel pur breve periodo che ci separa dalla conclusione della terza legislatura, al-

l'approvazione del Parlamento, tenendo conto, nella sua elaborazione, che le autonomie comunitarie si affermano proprio nell'ambito delle autonomie regionali.

Se, come l'onorevole Comandini ha sottolineato, alcune forze politiche non dimostrassero con tutta evidenza di avere una sensibilità costituzionale unilaterale e limitata, e se l'autonomia comunale fosse stata consolidata con l'attuazione dell'ente regione, si sarebbe operato conseguentemente, dal punto di vista urbanistico, nello spazio costituzionale rappresentato dall'area regionale, e la pianificazione urbana, ivi compresa quella della città di Roma, sarebbe stata inquadrata nel comprensorio intercomunale, per cui molte delle osservazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che non si possono disattendere dal punto di vista tecnico, per i compiti che allo stesso vengono affidati dall'articolo 2 della legge urbanistica, non si sarebbero poste, poiché i problemi relativi sarebbero stati risolti nel corso dell'elaborazione del piano. L'asse attrezzato, ad esempio, che nella visuale urbanistica non deve necessariamente, come vorrebbe la definizione geometrica qui richiamata dall'onorevole De Marsanich, passare per il centro, si sarebbe imposto nella logica di un piano di sviluppo razionale della città.

E qui, onorevoli colleghi, devo esprimere un vivo apprezzamento per l'opera svolta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Non credo che il massimo organo tecnico della pubblica amministrazione abbia rallentato volutamente l'esame del piano regolatore di Roma per concorrere a determinare uno stato di emergenza, quando ha voluto approfondire tutti gli aspetti del piano, come è dimostrato dal voto dell'assemblea, nelle sue premesse e nelle sue conclusioni; se, ancora, ha ritenuto che il piano fosse meritevole di approvazione solo dopo numerose modifiche e completamenti che evidentemente rappresentano un modo diverso di valutare l'assetto urbanistico e lo sviluppo della città di Roma, rispetto alle indicazioni offerte nell'ordine del giorno del consigliere Lombardi. Non si tratta, invero, di un contrasto politico, tra piano ed antipiano, ma del ripetersi di un preciso contrasto già sorto tra la commissione generale, il C. E. T., ed il consiglio comunale; contrasto, dunque, che si è verificato prima tra l'amministrazione capitolina e gli organi dalla stessa espressi e che si ritrova tra le indicazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e le direttrici di sviluppo della città a suo

tempo stabilite dall'ordine del giorno Lombardi.

Sicché vorrei che si evitasse di prospettare, come si è fatto o si è adombrato nella relazione di minoranza e nello stesso intervento di stamane dell'onorevole Biaggi Francantonio, che il Consiglio superiore abbia contribuito a creare uno stato di necessità. Dalle prime decisioni della giunta comunale di Roma (12 dicembre 1951) alla deliberazione del consiglio comunale di adozione del piano (24 giugno 1959) ed alla consegna degli elaborati al Ministero dei lavori pubblici (20 gennaio 1960) sono passati oltre otto anni: tale è stato il tempo tecnico di elaborazione del piano, ivi compreso quello relativo agli adempimenti di legge. Dal 20 luglio 1960 al 23 novembre 1961, sedici mesi, il tempo tecnico di esame e di elaborazione delle osservazioni da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

BIAGGI FRANCAANTONIO, *Relatore di minoranza*. Non facciamo confusione con i tempi tecnici.

RIPAMONTI, *Relatore per la maggioranza*. Se i primi otto anni sono tempi politici, sono indicativi di una volontà precisa. Non si può, quindi, parlare di un rallentamento di proposito determinato dal Ministero dei lavori pubblici ed in particolare dal Consiglio superiore, che sarebbero i responsabili, per aver impedito la naturale conclusione dell'*iter* di approvazione del piano.

NATOLI. Ma sono passati più di due anni. In questi due anni che cosa si è fatto?

RIPAMONTI, *Relatore per la maggioranza*. A questo proposito è bene, anche per l'opinione pubblica, documentare le carenze degli organi democratici e, ove sussistessero, degli organi burocratici, e porre con estrema chiarezza al giudizio del Parlamento, cui spetta di decidere sulla legittimità del decreto-legge e sul ricorrere delle condizioni di urgenza, a norma dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, i caratteri e la pertinenza dell'urgenza rispetto alla materia su cui si è inteso provvedere.

Come ho precisato nella mia relazione, con l'entrata in vigore della legge urbanistica del 1942, il termine assegnato per l'attuazione dei piani regolatori, approvati prima dell'entrata in vigore della legge, venne limitato a dieci anni dalla data stessa, nel caso in cui esso termine venisse a scadere oltre detto periodo. Trascorso tale termine, i comuni interessati dovevano procedere alla revisione del piano regolatore o alla forma-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

zione di un nuovo piano, secondo la norme della nuova legge.

La città di Roma, a norma dell'articolo 42, doveva procedere alla revisione del piano entro il 1952; infatti, la giunta municipale ha adottato il primo provvedimento con atto del 12 dicembre 1951.

Il termine venne prorogato al 31 dicembre 1955 con legge 20 aprile 1952, n. 524, ed al 31 dicembre 1957 con legge 21 dicembre 1955, n. 1357. Un nuovo termine poi si poneva per la città di Roma dall'inclusione della stessa nell'elenco dei comuni obbligati a redigere il piano regolatore a norma dell'articolo 8, elenco approvato con decreto del ministro dei lavori pubblici 11 maggio 1954, n. 391. Il nuovo termine era quello dell'11 maggio 1959. Si noti che il decreto ministeriale è successivo all'inizio del dibattito nel consiglio comunale di Roma sui criteri di impostazione del nuovo piano regolatore (21 dicembre 1953) e precede di dieci giorni la conclusione del dibattito stesso.

L'inclusione nell'elenco comporta l'applicazione del quinto comma dell'articolo 8, con la facoltà per il ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro dell'interno, di disporre d'ufficio la compilazione del piano. Senonché non vi è norma nella legge urbanistica che preveda la procedura di adozione del piano regolatore redatto d'ufficio. Si prevede nello stesso articolo a definire le modalità di finanziamento della spesa, attraverso l'iscrizione d'ufficio nel bilancio del comune, da parte del ministro dell'interno, della somma relativa.

All'articolo 44 della legge del 1942 (norme integrative e di esecuzione della legge), si prescrive che con decreto del Capo dello Stato, su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto coi ministri interessati, sarà emanato il regolamento di esecuzione nonché le norme complementari ed integrative della legge stessa, che si renderanno necessarie. Tali norme regolamentari e integrative non sono mai state emanate.

Ponendosi il caso (che non è quello del Comune di Roma, anche se vi è molta analogia) di un piano regolatore redatto d'ufficio, non vi è norma che precisi la procedura di adozione e di approvazione dello stesso, né ritengo che all'articolo 44 sia evidente una delega per procedere con decreto presidenziale; si dovrebbe in questo caso procedere con legge speciale. Ma ancora l'articolo 8 non precisa il termine entro cui il piano deve essere adottato, con le varianti proposte dal Consiglio superiore, qualora il

comune avesse ottemperato all'obbligo di formazione del piano regolatore. Anche se non è esplicitamente indicato dalla legge, tale termine, a mio avviso, deve essere collegato alla scadenza delle misure di salvaguardia.

Com'è noto, la legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificata con la legge 30 luglio 1959, n. 615, autorizza il sindaco a sospendere le determinazioni sulle domande di autorizzazione a costruire, quando riconosca che le costruzioni progettate risultino in contrasto colle previsioni del piano. Tale potere può essere esercitato dalla data della deliberazione comunale di adozione del piano fino alla data del decreto di approvazione, in ogni caso, non oltre tre anni dalla stessa.

Per le costruzioni e le trasformazioni già regolarmente autorizzate e per le altre che non sono soggette ad autorizzazione comunale, il prefetto, su richiesta del sindaco, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori quando questi possono compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano, per un periodo sempre di tre anni dall'adozione del piano stesso.

Entrato in vigore il piano, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32. Nel caso di adozione di modifiche o di varianti al piano prima dell'approvazione da parte del Consiglio superiore, la decorrenza dell'anzidetto periodo di operatività delle misure di salvaguardia avrà inizio dalla data di adozione delle varianti, per le costruzioni o trasformazioni ricadenti nel perimetro delle varianti stesse.

Se alla luce delle norme vigenti esaminiamo la situazione che si è verificata nella città di Roma, dobbiamo convenire che l'amministrazione comunale ha adottato il piano nel termine massimo consentito, avendone l'obbligo per essere stata inclusa nell'elenco dei comuni tenuti a compilare il piano, se non vogliono richiamare l'articolo 42 della legge urbanistica.

Le misure di salvaguardia, poi, venivano a scadere il 24 giugno 1962 ed entro tale termine dovevano essere approvate le modifiche ed i completamenti proposti dal Consiglio superiore, al fine di rendere operanti sulle stesse le misure di salvaguardia. Qualora le varianti fossero state apportate dal comune di Roma, a mio avviso, si sarebbe dovuto provvedere alla formale adozione del piano nel suo complesso, altrimenti si sarebbe verificata l'operatività della misura di salvaguardia sulle varianti e la scadenza delle misure di salvaguardia sulla restante parte del piano del-

berato dal consiglio comunale di Roma, ancora non approvato, per la decorrenza del termine di tre anni.

L'inattività dell'amministrazione, ovvero della gestione commissariale, cioè la mancata adozione delle varianti e la indifferenza rispetto al problema della scadenza delle misure di salvaguardia, rappresentano, onorevole Biaggi Francantonio, di per sé la decadenza del piano. Non era necessaria, infatti, una deliberazione per revocare il piano: la decadenza del piano di fatto si verificava nella misura in cui a partire dal 24 giugno 1962 non erano più operanti le misure di salvaguardia.

Conseguentemente, il commissario non aveva alcuna motivazione valida per non rilasciare le licenze di costruzione che, sulla base della operatività delle misure di salvaguardia, erano state rinviate fino al termine massimo di tre anni dalla data di adozione del piano.

La decadenza delle misure di salvaguardia poneva in essere la validità esclusiva del piano regolatore del 1931 e delle varianti relative, cioè annullava tutto il complesso di studi e di dibattiti che hanno caratterizzato il periodo che va dal dicembre 1951 al 24 giugno 1962: undici anni trascorsi invano nello studio dei problemi connessi allo sviluppo della città di Roma. Il commissario straordinario, che non è assistito da alcun organo consultivo nel prendere decisioni di importanza fondamentale per la città in un periodo di straordinaria amministrazione (è una carenza, che va rilevata, della nostra legislazione, mentre si è sottolineato nel dibattito che il sindaco deve essere obbligatoriamente assistito da una commissione edilizia nell'applicazione delle misure di salvaguardia e il decreto-legge non prevede affatto che si disattenda la procedura normale di rilascio o non rilascio di licenze edilizie senza o con il parere della commissione edilizia), nel deliberare su un atto così importante per la città di Roma, ha scelto la via dell'irresponsabilità.

Concordo con l'onorevole Sales che ha definito irresponsabile il comportamento del commissario ed ha anche sottolineato il mutamento di parere da parte del commissario stesso dall'alba al tramonto e conseguentemente la modifica o la sostituzione dei comunicati stampa.

NATOLI. Perché è avvenuto questo?

BIAGGI FRANCAANTONIO, *Relatore di minoranza*. Crisi di coscienza.

RIPAMONTI, *Relatore per la maggioranza*. Ha pure affermato l'onorevole Sales che non si può individuare certo nella democrazia cristiana romana la forza politica che possa aver fatto modificare la decisione del commissario: vi sono atti politici concreti della democrazia cristiana romana che contrastano con una simile versione dei fatti.

Il commissario straordinario si è, infatti, comportato in modo da garantire al Governo della Repubblica, che non poteva esser altrettanto indifferente di fronte alla scadenza delle norme di salvaguardia, che Roma non sarebbe rimasta senza il piano regolatore; ha collaborato col ministro dei lavori pubblici accogliendone i suggerimenti e facendoli propri, così come è avvenuto per la commissione dei cinque, che il commissario ha nominato con formale deliberazione, per seguire l'azione dell'ufficio comunale per il nuovo piano regolatore (si tratta di cinque esperti di fama nazionale ed internazionale e la parola dei tecnici penso debba avere un peso prevalente nell'impostazione della ristrutturazione in senso moderno delle nostre città); ha accettato la nomina da parte del Ministero dei lavori pubblici di una commissione di supervisione dell'impostazione delle varianti effettuate dall'ufficio tecnico comunale e dalla commissione dei cinque sulla base del voto del consiglio superiore, commissione, oserei dire, di verifica, costituita da membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Dagli adempimenti sovraccitati derivava la certezza che si sarebbe pervenuti all'atto operativo dell'adozione o, se volete, della riadozione del piano del 1959 con le varianti ed i completamenti suggeriti dall'esame tecnico del Consiglio superiore; senonché, giunti all'atto conclusivo, vi è stato il colpo di mano o il colpo di scena della mancata adozione del piano, giustificato attraverso la diramazione di un comunicato stampa e motivato dall'eccezionale dimensione della spesa che il comune avrebbe dovuto incontrare per attuare il piano da adottare.

La strumentalità di tale motivazione è evidente: il richiamo al piano finanziario è adombrato dall'articolo 18 della legge urbanistica esclusivamente in collegamento coi piani esecutivi per l'espropriazione di aree e non può, di conseguenza, essere impostato nella deliberazione formale di adozione di un piano regolatore generale, quando ancora non si vanno a deliberare i tempi d'attuazione, ad esempio, dell'asse attrezzato, che avrebbe comportato, secondo il commissario, la spesa di cento miliardi. (*Commenti*).

Non so se l'opposizione all'asse attrezzato sia stata determinata da una valutazione di carattere economico-finanziario relativa al bilancio comunale o non piuttosto riferentesi alla gestione di interessi, che da tale impostazione della riorganizzazione urbanistica della città venivano compromessi.

A partire dal 24 giugno, lo sviluppo di Roma, onorevole Biaggi, sarebbe stato regolato esclusivamente dal piano regolatore del 1931 e dalle successive varianti apportate a quel piano. (*Commenti a destra*).

Non vi era alcuna facoltà, onorevoli colleghi, di disattendere le richieste dei costruttori privati, quando tali richieste non fossero state in contrasto col piano regolatore del 1931. La legge di salvaguardia, infatti, ha effetto sino all'approvazione del piano con decreto presidenziale, sempreché la stessa si verifichi entro tre anni dalla data di adozione.

Le leggi emanate a partire dal 1942, nell'ambito delle quali, con termini perentori, doveva pur manifestarsi l'autonomia comunale, rimanevano così inapplicata.

L'eccezionalità del provvedimento, onorevoli colleghi, deriva da questa realtà, da questa carenza, cioè — lo ripeto — dell'azione e dell'autorità amministrativa.

Questa constatazione non mi pare, onorevole De Marsanich, rappresenti un falso, giacché è documentata dagli atti. Di fronte ad una situazione di questo genere non era ammissibile, a mio parere, che il Governo della Repubblica rimanesse indifferente, venendo così implicitamente a sanzionare l'operato del commissario straordinario al comune di Roma (*Interruzione del deputato Romualdi*), che ha mutato parere nel volgere di una giornata ed ha posto il Ministero dei lavori pubblici di fronte all'urgenza di provvedere ed alla esigenza di sostituirsi all'autorità comunale, nel caso specifico al commissario, con un atto eccezionale sì, ma legittimo e motivato nell'urgenza e nella materia, qualunque possa essere il giudizio delle diverse parti politiche.

Solo l'acquisita certezza che il piano modificato e completato, secondo le indicazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non sarebbe stato adottato dal comune ha posto il ministro dei lavori pubblici di fronte all'esigenza di provvedere, dati i ristretti margini di tempo, con lo strumento del decreto-legge.

Tali mutamenti improvvisi di opinione non sono rari nella nostra classe dirigente.

L'onorevole Malagodi, in sede di dibattito sulla fiducia al Governo, ha voluto ravvisarli,

con certo non elegante linguaggio, nell'atteggiamento di un ministro democristiano che avrebbe espresso diversi orientamenti sulla stessa materia; a maggior ragione si può attribuire la capacità di atteggiamenti contrapposti al commissario di Roma e, ancora prima, ad un assessore liberale.

È sufficiente scorrere gli atti relativi ai dibattiti sul piano regolatore di Roma per rendersi conto che un assessore, responsabile del settore, ha approvato il piano elaborato dal C. E. T. e successivamente ha dato la sua piena approvazione al piano derivato dall'ordine del giorno Lombardi, in netta contrapposizione col precedente.

Con amarezza, il relatore di minoranza ed anche l'onorevole Bozzi hanno lamentato il mancato ricorso da parte del ministro dei lavori pubblici allo strumento del decreto ministeriale per l'adozione del piano, decreto impugnabile avanti il Consiglio di Stato per illegittimità, così da salvaguardare i diritti dei cittadini!

In sostanza, i colleghi dell'opposizione avrebbero preferito un ministro dei lavori pubblici, designato anche con il loro concorso, che formalmente si dimostrasse preoccupato della sorte futura di Roma e, contemporaneamente, operasse in modo da affidare all'indiscriminato esercizio del diritto di proprietà l'avvenire della città!

Il Governo della Repubblica ha scelto l'unica via possibile e legittima, quella del decreto-legge, e, quindi, della legge speciale per il piano regolatore di Roma.

Con leggi speciali abbiamo sostanzialmente l'autonomia comunitaria della città di Roma; con legge speciale il Parlamento supplisce ad una carenza amministrativa di un passato prossimo e remoto.

Non vi era altra via possibile se non quella seguita dal Governo, con l'adozione del nuovo piano regolatore, elaborato sulla base del piano approvato dal consiglio comunale nel 1959, con le varianti ed i completamenti suggeriti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Non vi è chi non veda come fosse indispensabile adottare l'intero piano, data la natura delle varianti, per collegarvi le misure di salvaguardia: atto eccezionale, ma di efficacia limitata nel tempo, poiché la decisione definitiva nella materia viene rimessa all'esame successivo, nel termine di sei mesi, del consiglio comunale, sicché le misure di salvaguardia, anche se afferenti alle varianti, vengono limitate nel tempo in deroga alle leggi vigenti.

Per adottare il nuovo piano, viene autorizzato il ministro dei lavori pubblici a provvedervi con decreto. Si colma così una lacuna della legge urbanistica con una procedura del tutto legittima. Il decreto-legge dispone anche la sospensione delle licenze di costruzione fino alla pubblicazione del piano.

Questa norma, indubbiamente eccezionale, è collegata al fatto che a partire dal 24 giugno scadevano le misure di salvaguardia e, nell'intervallo fra tale scadenza e la pubblicazione del nuovo piano, il commissario non avrebbe potuto rifiutare la concessione delle licenze accantonate, per lungo tempo, in applicazione della salvaguardia.

Il decreto-legge deroga dalle norme vigenti in materia di salvaguardia, precludendo la concessione di nuove licenze, anziché lasciare tale determinazione in facoltà del commissario o del sindaco. A questo proposito mi pare che, ricostituita l'amministrazione democratica della città di Roma e ripristinato il controllo popolare, che si manifesta attraverso il consiglio comunale, sull'opera del sindaco e degli organi dell'amministrazione, si possano anche richiamare le modalità di operatività delle misure di salvaguardia previste dalle leggi vigenti, limitando la sospensione a sei mesi, termine entro il quale il consiglio comunale di Roma dovrà adottare le decisioni definitive in merito al piano di sviluppo della città.

Che vi fosse comunque l'esigenza di mantenere la validità delle misure di salvaguardia è dimostrato dallo stesso atteggiamento dell'opposizione, la quale da un lato ritiene illegittimo il ricorso allo strumento del decreto-legge e dall'altro afferma che tutt'al più il ricorso al decreto sarebbe ammissibile ove questo si limitasse alla proroga delle misure di salvaguardia relative al piano regolatore del 1959.

Si è anche detto che il ricorso al decreto-legge è dovuto al fatto che il Governo non ha esaminato l'opportunità di sollecitare l'approvazione della proposta di legge Natoli, di cui la Commissione lavori pubblici ha iniziato l'esame affidandomi l'incarico di svolgere la relazione.

Tale proposta riguarda la proroga delle misure di salvaguardia, in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori, per un periodo di 18 mesi a partire dalla comunicazione del voto del Consiglio superiore, qualora vengano richieste modifiche e completamenti, con la facoltà accordata al sindaco di sospendere le licenze di costruzione, quando riconosce che tali domande siano in contrasto

col piano adottato dal comune, modificato e completato sulla base delle osservazioni del Consiglio superiore. La proposta di legge Natoli rappresenta, dunque, l'estensione delle norme previste dalle leggi vigenti, riferendole anche alle varianti da apportarsi al piano a seguito del voto del Consiglio superiore. Risponde a un'esigenza che si è posta in materia di misure di salvaguardia nei congressi di urbanistica; si potrebbero citare relazioni di autorevoli esperti che hanno prospettato la necessità di far decorrere le misure di salvaguardia dal momento stesso in cui una comunità decide di formare il piano regolatore e precisa gli indirizzi e le direttive di impostazione del piano.

Nel dibattito in Commissione sulla proposta di legge Natoli, ci siano posti il problema delle modalità di applicazione di misure di salvaguardia ancor prima che l'insieme delle proposte di varianti venisse tradotto nella rappresentazione grafica, in considerazione dell'ampia discrezionalità che ne sarebbe derivata, per il giudizio puramente soggettivo che la commissione edilizia sarebbe stata chiamata ad esprimere in ordine all'applicabilità della salvaguardia, in correlazione alle indicazioni del Consiglio superiore.

Il decreto-legge rende operativa, a livello della città di Roma, la proposta dell'onorevole Natoli, nella misura in cui attua concretamente quell'azione di salvaguardia che l'onorevole Natoli per la sua conoscenza di Roma, non può disattendere; anticipa contemporaneamente sul piano legislativo i risultati della commissione per l'impostazione della nuova legge urbanistica, sia pure applicandoli ad un caso particolare ed eccezionale.

La relazione di minoranza si è richiamata alla proposta di legge Natoli all'evidente scopo di denunciare una carenza dell'esecutivo, ma contemporaneamente ha posto in luce l'esigenza di rendere operative le misure di salvaguardia sulle varianti proposte dal Consiglio superiore, accogliendo così, come è stato accolto nella sostanza dal Governo, il contributo tecnico di specificazione delle misure di salvaguardia, offerto dall'onorevole Natoli.

Sarebbe interessante infatti esaminare l'andamento dell'afflusso delle domande di licenze di costruzioni, in vista della scadenza delle misure di salvaguardia relative al piano del 1959 e, ancor più, nella presunzione del rinvio delle modifiche proposte dal Consiglio superiore.

Si avrebbero così elementi per constatare se tanto clamore intorno al decreto-legge sia

frutto della volontà di difesa dell'autonomia comunale e, quindi, di provvedere agli interessi legittimi della comunità romana, o non sia derivato dallo svanire di tante speranze, che si erano accese avvicinandosi il termine dei 24 giugno con la conseguente decadenza delle misure di salvaguardia.

Onorevoli colleghi, ho seguito attentamente le argomentazioni, vivaci talvolta, efficaci sul piano politico e giuridico delle diverse parti politiche. Ne ho tratto la conferma della mia convinzione — che mi auguro diventi quella della maggioranza — e, cioè, che il decreto-legge convertito in legge rappresenti un fatto positivo per la città di Roma. Non si può lasciare, ancora una volta, al prevalere dei fattori economici, all'indiscriminato esercizio del diritto di proprietà, per la decadenza dei termini delle misure di salvaguardia e per l'inerzia del comune, l'indirizzo di sviluppo di una qualsiasi città ed in particolare di Roma.

Se con me rileggeste la relazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non potreste rimanere insensibili all'argomentazione del massimo organo tecnico del nostro paese. In detta relazione è messo in luce che l'impostazione del piano regolatore di una città come Roma richiede, al di là della competenza urbanistica, l'accertamento di altri elementi di fondo, poiché alle strutture di Roma sono collegate diverse civiltà, vi si richiamano comunità politiche e religiose. Non è certo possibile qui affrontare la lettura del documento in cui sono condensate le critiche di fondo ai criteri che hanno presieduto all'impostazione del piano, mentre è indispensabile che tale esame venga effettuato da chi intendesse approfondire la motivazione del provvedimento.

Al di là delle polemiche politiche, con il voto che, mi auguro, verrà espresso a larga maggioranza per tradurre in legge il decreto-legge, verranno interpretate le esigenze culturali e spirituali, ma anche economiche e sociali, che sono alla base di un piano di sviluppo di una comunità che non si limiti ad affermare teoricamente di salvaguardare il cuore della città, ma confermi nelle nuove strutture la continuità ideale di una cultura, di una spiritualità, di una civiltà. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione sul decreto-legge, presentato per la conversione in legge, concernente misure speciali di

salvaguardia per il piano regolatore di Roma m'induce prima di tutto a puntualizzare i fatti che hanno portato al decreto-legge medesimo, perché prima di discettare sul piano teorico-dottorinario è necessario che i fatti siano risultati nella loro nuda verità, affinché le interpretazioni di ordine politico abbiano una base sostanziosa.

Neppure l'onorevole Malagodi è sfuggito — spero senza volerlo — ad una distorsione dei fatti quando in un articolo pubblicato il 21 giugno sul *Giornale d'Italia* dal titolo « Il clima politico del disegno di legge » (si riferiva alla nazionalizzazione), per dare una sensazione più marcata del clima politico di illegalità che andrebbe involgendo un po' tutte le istituzioni, ha affermato che il ministro dei lavori pubblici è giunto al punto da adottare un metodo « del tutto incostituzionale e illegale », che sarebbe stato quello di nominare una cosiddetta « Commissione dei cinque » composta unicamente di uomini di sinistra. Devo veramente esprimere il mio disappunto in quanto alla base della critica politica non vi è una approfondita conoscenza dei fatti e si taccia di incostituzionalità ciò che non è mai avvenuto, come, ad esempio, la nomina da parte del ministro di una commissione dei cinque.

ROMUALDI. Ella ammetterà che quello dato da un ministro a un commissario è, quanto meno, un consiglio un po' pesante!

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici.* Perché vuol fare il difensore dell'onorevole Malagodi che ha qui i suoi colleghi di partito in grado di difenderlo con maggiore rappresentatività?

BADINI CONFALONIERI. Non ha bisogno di difesa.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici.* Nello scritto dell'onorevole Malagodi si affermava testualmente che: « si era sparsa la voce che il commissario straordinario del comune intendeva approvare, proprio alla vigilia o subito dopo le elezioni, quello che è praticamente un nuovo piano regolatore, rimaneggiato da una commissione dei cinque del tutto incostituzionale ed illegale, nominata dal ministro dei lavori pubblici e composta unicamente di uomini di sinistra ». Io non mi lamento per il giudizio sui fatti, mi lamento perché i fatti non veri inducono a considerazioni che sono molto lontane da una corretta impostazione della polemica politica. Ecco perché tengo prima di tutto a ristabilire i fatti.

Il ministro è stato accusato da più parti di interferenze, che si identificherebbero nell'imposizione della rielaborazione di un piano;

nella frettolosa rielaborazione di un piano per costrizione dello stesso ministro; in un termine per questa rielaborazione a cui sarebbe stato costretto il commissario al comune di Roma.

Al ministro è stato attribuito da più parti il fatto che la nomina del subcommissario Bianchi è avvenuta esclusivamente per poter condurre a termine questa rielaborazione secondo criteri determinati dall'alto e, quindi, anche la nomina del Bianchi gli è stata imputata, o addirittura direttamente attribuita. Gli è stata, inoltre, attribuita la nomina della commissione dei cinque e soltanto in un secondo momento si è parlato solo di imposizione; gli è stata rimproverata, infine, la nomina di una commissione ministeriale di controllo.

Il ministro su questi punti desidera portare elementi di fatto.

Cominciamo dalla nomina del subcommissario Bianchi. Il subcommissario Bianchi è stato nominato il 12 luglio 1961 (sotto il Governo della «convergenza», appoggiato, quindi, dal partito liberale) con decreto del prefetto Liuti e gli è stata attribuita con atto del commissario straordinario — il 20 luglio 1961 — la delega per quattro ripartizioni: lavori pubblici, servizi tecnologici, traffico e motorizzazione, urbanistica e piano regolatore.

Si cominci, dunque, col prendere atto che questo subcommissario è stato nominato sotto un altro Governo, appoggiato da altre forze politiche diverse dalle attuali; che questo subcommissario non è stato nominato (né tanto meno suggerito) dal ministro dei lavori pubblici che vi parla né dall'attuale Governo; che per questo subcommissario giunse la richiesta dal commissario Diana.

Dice la motivazione del decreto 12 luglio: « Vista la lettera in data 11 luglio corrente con la quale il commissario prefettizio al comune di Roma, nel prospettare la necessità che gli siano assegnati subcommissari per la collaborazione della provvisoria gestione negli affari amministrativi di quel civico ente, ne chiede la nomina . . . ».

Passiamo poi a chiederci che cosa andava a fare il segretario generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici come subcommissario all'urbanistica del comune di Roma. Ovviamente, andava ad affrettare gli adempimenti urbanistici, compresa la collaborazione che il comune di Roma doveva prestare al Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'esame del piano regolatore. Per affrettare l'iter del piano regolatore, quindi, fu scelto il segretario generale del Consiglio superiore

dei lavori pubblici di quel tempo, ingegnere Alberto Bianchi.

Secondo interrogativo: una volta che questo piano venne approvato con un giudizio interlocutorio, — approvato con l'invito ad una rielaborazione — il subcommissario Bianchi forse che doveva chiudere nel cassetto l'elaborato e non procedere alla rielaborazione? L'invito alla rielaborazione (o comunque il proposito di rielaborazione) è maturato autonomamente nel commissario al comune di Roma o è soltanto successivamente emerso per effetto di una spinta data dall'attuale ministro dei lavori pubblici? In data 25 gennaio 1962 il commissario Diana (ho qui il documento su carta intestata dell'ufficio speciale nuovo piano regolatore) invia al Ministero dei lavori pubblici — in forma impersonale — direzione generale dell'urbanistica e opere igieniche questa lettera che vale la pena di essere letta almeno in parte: « Questo comune in conformità delle indicazioni contenute nel voto espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 23 novembre 1961, dovrà procedere, come è noto, alla rielaborazione del nuovo piano regolatore generale di Roma. Lo stesso Consiglio superiore, nel formulare le sue proposte che dovranno servire di base per la modifica del piano, ha sottolineato l'opportunità che per lo studio di particolari interventi questo comune abbia degli scambi di idee con vari ministeri ed enti interessati, allo scopo di armonizzare le previsioni del piano e far sì che queste meglio aderiscano e rispondano alle inderogabili esigenze della città. In considerazione di quanto sopra si prega codesto Ministero di far conoscere il nominativo della persona che sarà incaricata di rappresentare il Ministero stesso nelle riunioni che saranno tenute presso l'ufficio speciale nuovo piano regolatore ».

Dunque, il commissario chiedeva l'intervento del ministro, che all'epoca era l'onorevole Zaccagnini.

ROMUALDI. Era obbligato a farlo.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Non era affatto obbligato.

La lettera continua: « Si pone in particolare rilievo che il rappresentante in questione dovrà essere in grado di poter impegnare con le proprie decisioni il Ministero rappresentato ». Una strana pretesa! « Poiché la minuta della nuova elaborazione del piano regolatore dovrà essere completata da questo comune entro il 31 marzo corrente anno, è di tutta evidenza che la richiesta designazione dovrà aver luogo nel più breve tempo possibile ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

Seconda constatazione: sotto l'imperio del ministro Zaccagnini, il commissario Diana in una lettera ufficiale postulava l'intervento del Ministero dei lavori pubblici al fine di poter elaborare il piano (da parte dell'ufficio speciale del nuovo piano regolatore) entro il 31 marzo 1962. Dunque, il commissario Diana già si proponeva l'adozione di un nuovo piano (o l'accettazione attraverso rielaborazione dei suggerimenti del Consiglio superiore) per marzo, tre mesi prima della data che il ministro successore dell'onorevole Zaccagnini concordò successivamente con il commissario Diana.

E non basta. Il commissario Diana, il 10 febbraio 1962, questa volta con lettera personale indirizzata al ministro Zaccagnini, chiedeva la nomina di una commissione ministeriale e stabiliva, per quanto riguardava il comune, che i compiti della rielaborazione del piano venissero assegnati a determinati funzionari. Dice testualmente la lettera del 10 febbraio 1962: « Per rendere efficace e operante la collaborazione tra il suo Ministero e questa amministrazione, in relazione all'importanza dell'argomento e alla necessità di restare nei limiti della legge riterrei quanto mai opportuna la nomina di una commissione a carattere permanente che segua con continuità i lavori di aggiornamento e di adeguamento del piano e ne assicuri l'aderenza alle prescrizioni e ai tempi di cui al voto del Consiglio superiore. La prego quindi di designare in via eccezionale » (il commissario Diana si rendeva conto della eccezionalità) « a tal fine i funzionari del suo Ministero e del Consiglio superiore che dovranno far parte di detta commissione con i compiti di cui sopra e che saranno affiancati per conto di questo comune dal subcommissario all'urbanistica ingegnere Bianchi, dal dirigente della ripartizione XV avvocato Furitano e dal direttore dell'ufficio speciale nuovo piano regolatore architetto Guidi ».

Da questa lettera si deduce che la richiesta di una commissione ministeriale che seguisse l'elaborazione del piano non è stato un atto di imperio del ministro Sullo, ma una concessione del Ministero dei lavori pubblici rispetto a richiesta formulata dal commissario Diana all'epoca del Governo delle « convergenze ». Non è vero dunque che la commissione ministeriale è stata un atto di forza. Devo aggiungere che la commissione ministeriale era stata indicata dall'onorevole Zaccagnini nelle persone del dottore Michele Martuscelli e dell'ingegnere Vincenzo Di Gioia, mentre successivamente fui io a ritenere, data la delicatezza della questione, che la commissione

andasse integrata. Perciò, proprio per la natura dei problemi che riguardano la città di Roma, la commissione è stata presieduta dall'ingegnere Valle, sono rimasti Martuscelli e Di Gioia, sono stati aggiunti, e credo che apprezzerete questa integrazione, Ceschi, sovrintendente ai monumenti, e l'architetto Rossi De Paoli, esperto del Consiglio superiore, elemento estraneo all'amministrazione.

Riassumendo, per ora: Bianchi non è stato nominato da me; l'incarico a Bianchi, a Furitano e a Guidi di rielaborare il piano è stato conferito da Diana in epoca precedente. La commissione ministeriale è stata richiesta da Diana in epoca precedente: è stata da me mantenuta ed integrata. Diana si proponeva, prima che andassi a fare il ministro dei lavori pubblici, di completare la rielaborazione del piano entro il 31 marzo 1962.

Passiamo ora a quello che è avvenuto a partire dalla data di costituzione dell'attuale Governo, quando mi sono trovato a discutere di questi problemi con il commissario Diana, con il sottosegretario Bisori, con il ministro Taviani e con tutti coloro che erano per ragioni del loro ufficio interessati ad una rapida rielaborazione del piano. Abbiamo in primo luogo chiesto a noi stessi se potevamo addossare totalmente sull'ingegnere Bianchi (e Diana l'aveva addossato) il compito di questa rielaborazione. Il Bianchi è un dipendente, di recente promosso provveditore alle opere pubbliche, del Ministero dei lavori pubblici. La rielaborazione affidata integralmente al Bianchi, con la supervisione di altri componenti del Consiglio superiore, diventava una cosa fatta un po' troppo in famiglia. Comprenderete bene che Diana scaricava su Bianchi la rielaborazione. E su questa rielaborazione, altri funzionari, colleghi dello stesso Bianchi, avrebbero dovuto esercitare la supervisione.

ROMUALDI. Ma vi erano anche funzionari del comune.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Dal momento che il responsabile della rielaborazione era un mio funzionario, nella prima conversazione che ebbi con Diana dissi che, poiché eravamo in regime commissariale, mi pareva bene che il commissario e il subcommissario sentissero una commissione a carattere consultivo, che esprimesse il parere di ambienti esterni, qualificati sul piano urbanistico. E siccome mi si chiese qualche nome, diedi questi nomi (o alcuni nomi o più di questi nomi), tratti da rappresentanze qualificate, dell'Istituto nazionale di urbanistica e di altri enti, che hanno una loro partico-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

lare qualificazione, non politica di centro-sinistra, ma tecnica.

ROMUALDI. Qualificazione politica!

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. No, onorevole Romualdi, tanto è vero che i cinque illustri urbanisti che sono stati nominati (e vi dirò dopo da chi e vi leggerò la deliberazione) non sono certo tutti di sinistra: ve ne sono di quelli che non appartengono ad alcun partito; ve ne sono del partito democratico cristiano, ve ne sono di tendenze laiche, ve ne sono di socialisti. Comunque, la loro qualificazione è una qualificazione urbanistica e vanno considerati come illustri urbanisti i quali hanno sempre studiato a fondo i problemi del comune di Roma.

Il commissario ritenne che questa fosse una giusta proposta, e l'anno 1962, il giorno 28 del mese di marzo, firmò una deliberazione che porta il numero 896 e che è molto interessante per le sue premesse e per il suo dispositivo.

Eccola: « premesso che in conformità delle indicazioni contenute nel voto formulato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 23 novembre 1961, l'ufficio speciale nuovo piano regolatore è stato incaricato di provvedere alla rielaborazione del piano regolatore generale di Roma; » (dunque è stato l'ufficio che ha avuto questo incarico) « che tale importante e delicato incarico dovrà essere portato a compimento in termini di tempo ristrettissimi, onde consentire all'amministrazione comunale l'adozione del piano stesso entro il 20 giugno 1962; » (dunque, in una deliberazione ufficiale, il commissario Diana si impegna ad approvare il piano entro il 20 giugno 1962; egli sapeva molto bene, alla data del 28 marzo, quando sarebbero state fatte le elezioni — il Consiglio dei ministri decise la data delle elezioni il 23 marzo, i giornali pubblicarono il comunicato del Consiglio dei ministri, per le elezioni anche di Roma, il 24 marzo, mentre la delibera del commissario Diana è stata adottata il 28 marzo — dunque, il 28 marzo, con delibera n. 896, il commissario Diana ufficialmente assume impegno di rielaborare il piano, perché l'amministrazione potesse adottarlo entro il 20 giugno: Diana sapeva che, con le elezioni fissate il 10 giugno, sarebbe spettato a lui di approvare il piano); « che il compito di sovrintendere alla stesura del progetto è stato affidato » (da chi? Dal commissario!) « al subcommissario preposto all'urbanistica, ingegnere Alberto Bianchi » (dunque Diana aveva affidato questo com-

pito all'ingegnere Bianchi); « che ai fini della migliore elaborazione del lavoro intrapreso e in conformità di quanto suggerito dal Ministero dei lavori pubblici » (mi assumo tutta la responsabilità di questo suggerimento) « si ravvisa la necessità che il subcommissario all'urbanistica nell'assolvimento dell'incarico in questione sia assistito da una commissione consultiva » (il suggerimento mi pare corretto e democratico; l'onorevole Romualdi ha detto che i podestà erano assistiti da consulte: sarà lieto che i commissari in regime di democrazia abbiano almeno delle commissioni consultive!).

ROMUALDI. Ve ne erano già due, e la nuova è di carattere squisitamente politico ed è stata formata dal commissario Diana dopo l'avvento del Governo di centro-sinistra.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Le ho già risposto.

ROMUALDI. Eh, no!

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Legga il resoconto stenografico.

La deliberazione continua: « Che il Ministero dei lavori pubblici ha segnalato la opportunità che della commissione consultiva in questione vengano chiamati a far parte i signori... » (il commissario ha ritenuto di verbalizzare la segnalazione; non ho alcuna difficoltà a riconoscerla, visto che non aveva ritenuto di sceglierli per conto suo) « il commissario straordinario, con i poteri del consiglio comunale, delibera la costituzione di una commissione consultiva... » (se vi fosse stato dubbio sulle capacità del consigliere di Stato Diana di andare in diverso avviso dalle posizioni del ministro dei lavori pubblici, i fatti successivi hanno dimostrato che egli sa andarci).

ROMUALDI. L'hanno messo di fronte a responsabilità non sue.

COVELLI. Diana era un commissario di Governo. Ella sta facendo una polemica con il Governo. Sono cose inaudite!

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. « ... Con l'incarico di assistere il subcommissario all'urbanistica ingegnere Alberto Bianchi » (e la commissione urbanistica trova dopo anche qualche riconoscimento di ordine pratico). « Delibera inoltre che in considerazione dell'attività di cui al punto a) di natura essenzialmente tecnica e professionale che sarà prestata dai membri della commissione di cui sopra venga corrisposto a ciascun componente della commissione un compenso *una tantum* della misura complessiva di un milione cadauno » (quindi è una deliberazione

in piena regola, con impegno anche di spesa).

Quale era la preoccupazione nostra a proposito del piano? Noi volevamo che il 24 giugno le norme di salvaguardia non scadessero ma che potessero ancora esercitare la loro influenza successivamente al triennio, semprché, come era prevedibile, il Consiglio superiore dei lavori pubblici non potesse (e non avrebbe potuto certamente) approvare il piano in tempo. Al tempo stesso però non volevamo che il consiglio comunale fosse privato della facoltà di modificare il piano che eventualmente il commissario stesso avesse voluto adottare. Abbiamo chiesto allora, il 29 maggio 1962, il parere del Consiglio di Stato per sapere se fosse legittimo che il commissario adottasse il piano, fino a che epoca potesse adottarlo e infine quali fossero i poteri del consiglio comunale in merito al piano adottato. Il parere del Consiglio di Stato è stato molto preciso: il commissario può adottare il piano, lo adotta con i poteri della giunta e perciò il consiglio comunale ha nei confronti del piano adottato il diritto della ratifica; la ratifica può avvenire con modificazioni.

Cosicché gli accordi con il consigliere di Stato Diana prevedevano sostanzialmente questo: l'elaborazione del piano con la consulenza di una commissione di cinque membri; l'adozione del piano da parte del commissario con i poteri della giunta; la discussione per la ratifica con piena libertà da parte del consiglio comunale di Roma di modificare.

Si era trovata cioè una formula che avrebbe prorogato le norme di salvaguardia senza preoccupazioni per alcuno ed avrebbe evitato qualsiasi legge speciale, perché, adottato il piano prima del 24 giugno, l'adozione del piano sarebbe stata adozione di nuovo piano mediante la deliberazione del commissario.

Il consiglio comunale avrebbe avuto la facoltà, secondo il parere della sezione I del Consiglio di Stato, di ratificare, e ratificare con modifiche, e pertanto di rielaborare tutta la materia del piano.

Io non ho più visto, fino all'epoca in cui il commissario Diana ha ritenuto, nella sua libera interpretazione di coscienza di non approvare il piano, il commissario Diana. Ho letto soltanto successivamente la relazione che egli ha fatto al consiglio comunale sulle ragioni — che io rispetto — per cui egli non ha ritenuto di adottare il piano. Non starò qui assolutamente a censurare il consigliere di Stato Diana per non aver voluto adottare il piano. È una sua libera valuta-

zione dinanzi a cui io credo che il ministro non abbia nulla da dire per quanto riguarda il merito, perché ritengo che i commissari, anche se hanno un rapporto di fiducia reciproca nei confronti del Governo, hanno anche la libertà di una valutazione autonoma della situazione generale. Devo soltanto dire che gli argomenti che sono stati portati dal consigliere di Stato Diana per la non adozione non possono non recare meraviglia perché erano argomenti che avrebbe potuto discutere molto tempo prima: ad esempio, il piano finanziario. Orbene, il piano finanziario riguarda i piani particolareggiati. In ogni caso, se preoccupazioni particolari per la rielaborazione del piano vi dovevano essere di ordine finanziario, se ne poteva discutere fin dal mese di marzo. I problemi che la rielaborazione del piano portava erano noti fin da alcuni mesi prima e quindi non vi era motivo per attendere l'8 giugno perché diventasse valido, per la non adozione del piano, un ostacolo che era precedente, almeno logicamente, e che poteva, quindi, essere approfonditamente esaminato.

TRIPODI. Il commissario Diana dice che l'ingegnere Bianchi non lo informava.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Ella deve scusarmi, ma la polemica fra il commissario ed il subcommissario mi pare veramente assurda. Quando il commissario non viene informato dal subcommissario, lo manda a chiamare, e se il subcommissario non fa il subcommissario lo manda via. Ma fino a prova contraria è stato il subcommissario Bianchi a dimettersi e non il commissario Diana a dimissionare Bianchi. Il commissario assume la piena responsabilità dell'amministrazione. Comunque è un fatto interno che riguarda il comune di Roma, che riguarda i rapporti fra Diana e Bianchi e non può riguardare né il ministro né il Parlamento. Questo obiettivamente, se vogliamo riconoscere quale è la situazione.

Adunque, tutta questa storia dimostra che quello che il Governo delle « convergenze » andava facendo — preparare l'adozione del piano — è stato continuato dall'attuale Governo. Le varianti consistono soltanto nell'aver suggerito una commissione consultiva, qualificata dal punto di vista tecnico, nell'affiancare il subcommissario Bianchi. Non vi sono altre varianti che questa e non mi pare che questa variante che è positiva, perché non credo che in periodo commissariale si possano compiere atti preparatori per la compilazione del piano regolatore senza tener conto della voce viva del settore

tecnico competente, non mi pare — dicevo — che questa variante possa capovolgere il giudizio generale su questa vicenda. Il Governo aveva creduto attraverso l'adozione del piano da parte del commissario governativo, con questa commissione consultiva sul nuovo elaborato, di poter fare a meno della legge speciale e di poter, nello stesso tempo, mettere il consiglio comunale in grado di ridiscutere tutta la materia.

Il commissario Diana ha ritenuto, nella sua libera valutazione su cui — ho detto — non desidero fare apprezzamenti, di non potersi assumere questa responsabilità; il Governo pertanto si è trovato nella necessità di emanare, sotto la propria responsabilità politica, un decreto-legge per consentire al comune di Roma di giungere entro sei mesi a quella adozione che per varie ragioni non ha potuto attuare in regime commissariale.

Non dimentichiamo infatti che dal novembre 1960 sino allo scioglimento di quell'amministrazione, che appunto nel novembre 1960 era stata eletta, la collaborazione del comune di Roma con il Ministero dei lavori pubblici è stata minima, in quanto si trattava di una giunta nata sotto il segno della incertezza e di cui si prevedeva probabile il prossimo scioglimento.

Ora, per comprendere di che cosa si sta discutendo, è opportuno dare un breve cenno del voto del Consiglio superiore e dei problemi che in conseguenza di quel voto si sono aperti. Da alcuni si afferma: il piano Ciocchetti è stato approvato dal Consiglio superiore; da altri si nega: il piano Ciocchetti è stato respinto dal Consiglio superiore.

Una voce a destra. È stato approvato con suggerimenti.

SULLO, Ministro dei lavori pubblici. È bene dare una risposta. Il Consiglio superiore usa un sistema comprensibile. Se esso bocciasse i piani solo perché questi presentano difetti, si determinerebbero seri inconvenienti. Anzitutto le clausole di salvaguardia verrebbero automaticamente a decadere. Supponiamo che vi siano tre anni di salvaguardia; se il Consiglio superiore bocciasse il piano, queste clausole decadrebbero automaticamente e tornerebbe di conseguenza in vigore un piano di 20 o di 30 anni prima.

Se il Consiglio superiore non respinge un piano, tiene anche presente questa circostanza. Vi è poi anche un'altra ragione: di evitare un clima controproducente di contrasto e di polemica con gli enti locali interessati. Il Consiglio superiore adotta dunque il sistema di accettare una intelaiatura e chiede talune

modifiche perché si giunga al riesame del progetto nella maniera più gradualistica.

Il piano di Roma può dirsi dunque formalmente approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, mentre sostanzialmente il Consiglio ha espresso critiche piuttosto severe nei confronti del piano stesso. Quali le ragioni sul piano tecnico? Non vorrei, onorevoli colleghi, parafrasando, non dare la sensazione precisa del giudizio espresso dal Consiglio superiore. Preferisco pertanto leggere direttamente, avvertendo che tale relazione veniva stilata quando era ministro l'onorevole Zaccagnini, quando c'era cioè ancora il Governo delle « convergenze » e non il Governo di centro-sinistra.

Si legge dunque in questo documento: « Ora, da un esame del procedimento adottato negli studi, emerge che gli elementi che fin qui dall'inizio hanno influito in senso sfavorevole sul laborioso processo del piano si possono individuare essenzialmente come segue: a) mancata indicazione degli elementi pregiudiziali su cui fondare una precisa puntualizzazione del sistema di base; b) criteri metodologici, non sorretti da rigorose ed accurate analisi, per quanto riguarda specialmente l'orientamento nella scelta delle nuove zone di espansione; c) insufficiente dimensionamento del piano, in relazione alle possibilità offerte dal più vasto territorio di influenza della città. È innegabile che il concorso di questi fattori ha prodotto, nel corso degli studi e delle discussioni che ne sono derivate, difficoltà di enucleazione di concetti e difetto di rigore interpretativo, a scapito della concretezza dei giudizi; di qui una certa mancanza di qualificazione e caratterizzazione, che ha prodotto il restringersi di una visione compiutamente organica nella soluzione dei problemi ».

Come sapete, il piano del 1959 viene da più parti giudicato un non-piano. Cioè non viene giudicato un cattivo piano, ma viene riprovato perché vi è mancanza di piano, ché manca la organicità del piano. E che vuol dire la frase del Consiglio superiore che vi è « una certa mancanza di qualificazione e di caratterizzazione »? Vuol dire che l'elemento di non caratterizzazione, di non qualificazione, avvicina il piano del 1959 più ad un piano libero, ad un piano non organico, al non-piano che al piano organico e funzionale.

Il Consiglio superiore dice: « sostrato del piano avrebbe dovuto essere, anzitutto, la comunità cui esso è destinato », cioè Roma, con un corpo sociale avente caratteri parti-

colari. E accenna ad alcune considerazioni: « la sommarietà con cui le indagini preliminari sono state svolte non ha consentito di precisare i singoli aspetti che la determinazione generale del tema avrebbe dovuto indicare ». « A questo difetto di indagine e di documentazione è da attribuire la causa principale del travaglio ». Nello stesso tempo il Consiglio superiore dà atto al comune di Roma che sul piano tecnico è stato fatto il massimo sforzo, ma lamenta che non siano state operate sostanzialmente delle scelte.

ROMUALDI. Dopo queste letture, sarebbe bene mettere a verbale tutto il deliberato del Consiglio superiore. Non si possono citare solo determinate frasi.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Non ho difficoltà a porre a disposizione tutto il deliberato, eventualmente per gli atti della seduta.

Ora, le caratteristiche sulle quali il piano del 1959 non ha trovato consenziente il Consiglio superiore sono ad un dipresso le seguenti.

Primo: la mancanza di visione intercomunale dei problemi di Roma, cioè la mancata visione organica dell'*Hinterland* del Lazio rispetto alla città di Roma. Questo naturalmente era uno degli elementi negativi ai fini della determinazione delle zone di espansione. Se si ritiene, ad esempio, che vi sia una possibilità di utilizzazione dei Castelli romani, è anche logico che se ne ricavino le conseguenze per quanto riguarda le direttrici urbane di espansione, le quali non possono essere considerate come fatto a sé, ma come fatto connesso con l'*Hinterland* regionale. E uno degli elementi su cui il Consiglio superiore insisteva è questa mancanza di collegamento.

Secondo: l'espansione a macchia d'olio (come è stato detto), a carattere anulare, a carattere radiale. Questo rifiuto di scelta delle direttrici di espansione, mentre apparentemente lascia libertà a tutti di costruire dove si voglia, crea una serie di problemi organizzativi dei nuclei, che non vengono risolti proprio perché la crescita della città è affidata all'anarchia individuale, e quindi bisogna rincorrere la visione anarchica di ciascuno. Il che è ovviamente impossibile. La determinazione di direttrici di espansione principale in collegamento con l'*Hinterland* è anche un fattore che avvia a soluzione i problemi di infrastruttura in maniera più organica per la città, e persino più economica.

Terzo: la viabilità ed i trasporti. Qui bisogna sostituire al carattere radiale della viabilità, che è dato soprattutto dal grande

raccordo anulare, la scelta di direttrici di viabilità collegate e parallele alle scelte delle direttrici di espansione. Emerge un diverso concetto del centro storico rispetto alle zone che sono oggetto di urbanizzazione. Discende di qui anche un diverso ruolo della metropolitana, per esempio.

Quarto: la caratterizzazione dell'agro romano. Nel piano del 1959 non esiste, perché l'agro è considerato sostanzialmente come campagna, mentre, in una visione che parte dalle direttrici di espansione, non può che essere caratterizzato e specializzato.

Quinto: l'esigenza non soltanto del verde esterno, ma anche di quello interno alla città.

Questi non sono elementi di scarso rilievo. Sono elementi metodologici che dovevano condurre ad una rielaborazione del piano con un minimo di soggettività. Ecco perché non mi meraviglio quando sento che la « commissione dei cinque » ha interpretato il voto del Consiglio superiore in un determinato modo. Qualunque commissione avrebbe interpretato il voto con un minimo di soggettività. La ragione per la quale volevamo sottoporre sempre a ratifica del consiglio comunale il piano adottato puntualmente prima del 10 giugno dal commissario Diana è che questa libera interpretazione aveva bisogno dell'accettazione sostanziale, e quindi dell'adozione formale, da parte di un consiglio comunale liberamente eletto. Io non difendo adesso tutto il progetto di piano che è stato pubblicato, né voglio affermare che è l'unica interpretazione possibile del voto del Consiglio superiore. Non attribuitemi questo! È una interpretazione intelligente del voto del Consiglio superiore. Può anche essere un'interpretazione estensiva. In qualunque forma, vi sarebbe stata una interpretazione soggettiva! Altri poteva dare una interpretazione restrittiva: in questo caso è stata estensiva. Era naturale che si avesse una interpretazione soggettiva. (*Interruzione del deputato Caradonna*). Onorevole Caradonna, l'architetto Piccinato ha avuto la soddisfazione di vedere molte delle sue tesi riconosciute nel voto del Consiglio superiore. Egli era quindi il più idoneo a rielaborare il piano.

TRIPODI. Prima non era d'accordo.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. La rielaborazione di un piano può avvenire secondo certi criteri soltanto da parte di chi crede in quei criteri. Quando l'Istituto nazionale di urbanistica ha suggerito che l'architetto Piccinato facesse parte della commissione, teneva presente che Piccinato era d'accordo sui criteri fondamentali in base ai quali

il Consiglio superiore desiderava la rielaborazione del piano.

Anche se devo riferirvi dati più o meno tecnici, voglio darvi qualche notizia dettagliata sul progetto del piano affinché vi rendiate conto di come è avvenuta la rielaborazione. Secondo la commissione ministeriale il progetto di piano regolatore generale del comune di Roma sodisfa nel suo complesso alle prescrizioni ministeriali. Nelle considerazioni di carattere generale il voto rilevava, nel progetto del 1959, la mancanza di inquadramento nel più vasto ambito territoriale e il difetto di scelta delle direttrici di espansione della città all'interno del grande raccordo anulare. Nel progetto del 1962 le previsioni risultano estese a tutto il territorio comunale secondo le direttive scaturite da detto studio, con una distribuzione di zone residenziali di lavoro e di interesse generale, con una dislocazione di zone vincolate e con una rete viabile che traggono le ispirazioni e le definizioni dalle linee programmatiche contenute nello studio di impostazione generale del piano intercomunale. Per quanto attiene alla circolazione il voto richiedeva diverse precisazioni, a cominciare dalla grande viabilità.

In merito a quest'ultima con lo stesso voto, nell'affermare che lo schema generale del 1959 poteva servire di base per il piano definitivo, si sottolineava anzitutto la grande importanza che per il nuovo sistema poteva avere l'asse di scorrimento da Pietralata all'E. U. R. Nel progetto del 1962 detto asse è stato effettivamente evidenziato nella sua preminente funzione di arteria maestra delle nuove zone di espansione nell'ambito del grande raccordo anulare.

Si stabiliva inoltre una serie di rettifiche dei grandi assi viari, specificate in diciassette paragrafi e puntualmente apportate al progetto del 1962, con una aggiunta costituita da un nuovo tronco tangenziale al grande raccordo anulare, tra la via Casilina e il secondo casello sud dell'«autostrada del sole», tronco che trova piena giustificazione sia sotto l'aspetto generale sia per l'esigenza di facilitare il sistema di raccordi con le provenienze esterne dell'autostrada.

In merito alla viabilità secondaria vi sono state rettifiche non meno rilevanti. Impegnative sono state anche le modifiche che riguardano le ferrovie e la rete metropolitana, tenendo in debito conto le richieste per la ubicazione delle aree di servizio e per i piazzali di testata.

Per quanto riguarda le autostazioni, gli aeroporti e i porti è stato proposto un nuovo assetto modificato.

In merito alla zonizzazione, le modifiche e integrazioni introdotte al nuovo progetto a seguito delle richieste ministeriali si possono considerare soddisfacenti, tanto considerate nel loro insieme quanto analizzate nelle loro singole parti. La commissione ministeriale, per suo conto, non ha mancato di analizzare anche più approfonditamente taluni problemi della zonizzazione, su cui si potrà tornare in futuro, anche in sede di piani particolareggiati.

Per quanto concerne gli aspetti fabbricativi e la portata giuridica dei caratteri delle singole zone, e limitandoci per ora a prendere in considerazione gli aspetti urbanistici relativi a ciascuna di dette zone, possiamo affermare che per la zona *A*, qualificata per la conservazione e per il risanamento ed estesa alle parti centrali dell'abitato, il nuovo progetto ha esteso le delimitazioni ai complessi che il voto prescriveva di includervi; per la zona *B* sono state eseguite le specificazioni dello stesso voto per ciò che riguarda la differenza di carattere dei complessi edilizi esistenti, suddividendo la zona *B* in due distinte sottozone; per la zona *C* si sono ottenute le suggerite qualificazioni differenziando gli indici di utilizzazione, anche qui istituendo due sottozone; per la zona *D* si sono enucleate fin dal piano generale le aree da riservare alle attrezzature di quartiere e al verde. Alle aree che fiancheggiano l'asse attrezzato di scorrimento orientale si è preferito attribuire, con il nuovo progetto, una qualificazione di complemento del centro direzionale. Dalla relativa normazione risulta evidente che con ciò si sarà raggiunta egualmente la finalità del voto del Consiglio, intesa a conferire a dette zone una particolare qualificazione e configurazione urbanistico-architettonica.

Il progetto del 1962 corrisponde ancora al voto del Consiglio per quanto riguarda le zone di espansione, la loro distribuzione ed estensione e il loro carattere. In particolare si è proceduto, salvo che per comprensori di piccola estensione, alla definizione di nuove zone residenziali secondo comprensori esattamente individuati nel loro perimetro e di minore densità.

Per le zone dell'agro romano (attorno al quale si è molto discusso in questi giorni) sono stati pure seguiti i suggerimenti del voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, pervenendo a queste risultanze: maggiore estensione e migliore qualificazione delle zone agricole vere e proprie; riduzione degli indici di edificabilità per le costruzioni isolate; formazione di nuclei edilizi accorpati, con maggiori indici di fabbricabilità; istituzione di

nuclei edilizi di maggiore consistenza, con la costruzione di « casette unifamiliari »; formazione di centri residenziali veri e propri, facenti parte delle zone di espansione proiettate nell'agro; enucleazione delle località e dei centri di interesse artistico, paesistico, archeologico, storico, da proteggere e conservare nel loro assetto attuale.

Merita considerazione la previsione relativa ai nuovi centri di Centocelle e di Pietralata. Importante è, infine, il modo con cui il progetto prevede di risolvere il problema delle zone verdi e di interesse paesistico. È stato aumentato il verde, soprattutto quello interno, ed è stata data una nuova sistemazione alla zona della via Appia.

Non voglio tuttavia indugiarmi su altri aspetti del progetto, che meriterebbero una più approfondita disamina. Desidero qui però ribadire, una volta per tutte, che il progetto non è un piano del Ministero e che il Ministero non intende indurre il consiglio comunale di Roma ad adottarlo così com'è. Abbiamo creduto solo di agevolare l'opera dell'amministrazione ordinaria, facilitando la redazione di un progetto su cui sia proficua la discussione.

Il progetto supervisionato dalla commissione ministeriale risponde sostanzialmente, o in massima parte, ai voti del Consiglio superiore, ma non rappresenta un che di intoccabile. A noi rappresentava fornire uno strumento costruttivo, che mi auguro sarà adoperato per il meglio dalla maggioranza, o da tutto il consiglio comunale.

Passo ora ad un altro aspetto del problema che ha un particolare calore e colore. Il Governo è stato accusato nientemeno che di avere inferto un duro colpo all'autonomia degli enti locali. Di quale autonomia si parla? Se il consiglio comunale di Roma si fosse trovato nel mese di ottobre 1962 a discutere un piano a clausole di salvaguardia scadute, quando nel frattempo fossero state concesse tutte le licenze edilizie richieste e quindi si fosse creato un disordine urbanistico anche maggiore di quello che eventualmente oggi vi è, non avremmo agevolato l'autonomia del comune di Roma!

Vi sono due maniere per agevolare l'autonomia del comune di Roma. Vi è quella formale di chi dice che anche nel periodo commissariale il Governo deve stare con le braccia conserte. Questo è l'aspetto formale dell'autonomia. Il Governo, nel periodo commissariale, ha il diritto e il dovere di creare le condizioni per cui la amministrazione ordinaria, poi, possa essere veramente libera; non

una libertà di ordine meramente giuridico astratto. E questo è autonomia sostanziale. Questo decreto-legge non toglie alcunché alla libera autonomia del comune poiché non abbiamo adottato alcun piano: abbiamo adottato speciali misure di salvaguardia per la città di Roma. Il piano verrà adottato dalla maggioranza che si creerà nel consiglio comunale.

La verità, invece, è più semplice. Coloro che combattono ufficialmente per l'autonomia (voglio sperare che non ne siano coscienti) combattono per la creazione del fatto compiuto ai danni dell'autonomia comunale. Le licenze concesse indiscriminatamente sulla base del piano del 1931 e di quello del 1959, queste sì, avrebbero reso impossibile l'autonomia comunale. Avreste poi fatto abbattere le case?

Abbiamo fatto di tutto perché attraverso la nostra azione preparatoria la discussione del consiglio comunale si potesse svolgere in libertà. E la libertà del consiglio comunale è effettiva se nel frattempo non si è verificata l'edificazione anarchica spontanea che rende impossibile il piano.

Dal punto di vista giuridico sono state dette cose, anche da un illustre giurista come l'onorevole Bozzi, che sono — voglio essere cortese — veramente soggettive. In realtà, per quanto riguarda i piani regolatori — ha detto bene l'onorevole De Marsanich — si tratta di un incontro di volontà tra lo Stato e il comune, in una materia, quanto meno oggi, allo stato dei fatti, che ha bisogno di ulteriore elaborazione.

Non citerò sentenze del Consiglio di Stato, consesso al quale l'onorevole Bozzi appartiene. Non citerò la giurisprudenza. Non citerò i commenti, per esempio quello di Giannini e di Sandulli. Non siamo di fronte ad un puro atto di approvazione dello Stato che non abbia altra funzione se non di dire di sì o di dire di no. Vi è un complesso meccanismo di formazione del piano, che parte dall'adozione e giunge all'approvazione ed ha bisogno di confronto continuo tra la tesi dell'ente locale e la tesi dello Stato. È perfettamente naturale che lo Stato adotti uno strumento straordinario, proprio perché questo incontro si svolga ordinatamente. Questo incontro non vi può essere se non in colloqui tra l'amministrazione elettiva e l'organo dello Stato competente.

Abbiamo difeso l'autonomia vera del consiglio comunale. Auspichiamo che il consiglio comunale voglia discutere e approfondire il piano. Se non vi fosse stata in questi mesi

l'azione del subcommissario Bianchi, dell'architetto Guidi, del dottor Furitano e delle commissioni consultiva e ministeriale (voglio ringraziare a nome del Governo tutti questi signori e coloro che senza essere conosciuti dall'opinione pubblica hanno lavorato tanto), ora il consiglio comunale di Roma dovrebbe cominciare da capo. Invece, trova già qualcosa di preparato su cui può dissentire o consentire.

Indubbiamente il dialogo è più facile.

E il dialogo è più facile anche nei confronti del pubblico, poiché per la prima volta il pubblico conosce quale sarebbe l'intenzione di un indirizzo di uno schieramento politico, e può metterlo a confronto con altri alla luce di tavole e di relazioni.

La pubblicazione del progetto di piano serve anche di stimolo agli enti culturali e agli interessati, i quali si possono preparare alla discussione che avverrà in seno al consiglio comunale.

ROMUALDI. Intanto, pare che vi siano due progetti...

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Il decreto stabilisce il progetto originale. Quando si devono copiare a mano tante tavole, può ben darsi che si registri qualche errore di copia. Poiché il decreto ha voluto cautelarsi nei confronti di possibili errori di copia, ha stabilito qual è l'originale, quello che fa testo.

Siamo venuti al nocciolo del problema. Qui vi è un contrasto di politica di centro-sinistra astratta, o vi è un contrasto di politica urbanistica concreta?

Ci si rimprovera che vi è stato un complesso di azioni nostre tendenti a dare soddisfazione al partito socialista. No. Vi è stata una nostra politica urbanistica coerente, che si contrappone alla politica di cui non crede ai piani urbanistici. Da un lato vi è chi non crede ai piani urbanistici e vuole che siano soltanto la registrazione di ciò che fa per conto proprio il singolo costruttore. Dall'altro vi è invece chi crede che lasciare al costruttore, all'imprenditore, al proprietario la possibilità di costruire come gli pare, apporti alla collettività danni spesso irreparabili e che costano centinaia di miliardi. La vera contrapposizione è tra chi sostiene che il progresso della città di Roma si possa misurare soltanto dal numero dei vani, misurati in metri cubi, che vengono permessi mese per mese, e chi sostiene che si debba valutare dove questi sono costruiti e come sono costruiti. Si poteva capire dieci anni fa la corsa a costruire comunque, a qualunque

condizione, quando vi erano tanti senza tetto, tante persone che dovevano essere protette dalle intemperie. Ora che la situazione italiana è migliorata, constatiamo tutto il danno delle costruzioni improvvisate e gli inconvenienti derivanti dal non aver definito dove si dovevano localizzare le industrie, dove si doveva conservare il verde, come si doveva procedere nel centro cittadino, quali dovessero essere le direttrici di espansione. Abbiamo acquisito finalmente — almeno in buona parte — una coscienza urbanistica che ammonisce che, senza un piano generale, anche l'azione dei singoli, sul piano economico e soprattutto su quello culturale e spirituale, costa cara alla collettività. Il problema urbanistico non è certo il problema del numero dei vani autorizzati o del numero dei metri cubi costruiti.

Pianificare significa, sì, costruire molti vani, ma costruire sviluppando una sana coscienza urbanistica. Ed è veramente strano che, nel discutere di questo disegno di legge, da parte liberale si sia usato come argomento di opposizione il paventato blocco delle costruzioni.

A parte il fatto che basterà che il consiglio comunale di Roma approvi il piano presto e verranno a cessare le difficoltà, e si saprà finalmente qual è il piano regolatore, perché il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha facilitato la strada, da parte dei liberali, per la loro tradizione, mi sarei aspettato un discorso di altro genere, cioè un discorso sulla vita della città, sulla sua organizzazione culturale e spirituale, e non un discorso che oppone un presunto blocco delle licenze per uno o per due mesi (ma non vi sarà neppure questo) a un provvedimento che vuol salvaguardare l'avvenire della città. Anche ammesso che esista questo blocco, l'avvenire di una grande città non è pregiudicato da uno o da due mesi di blocco: è molto più importante che, sia pure attraverso un limitato blocco di licenze, che costituisca una remora, si attui un organico sviluppo della città.

Da parte comunista è stata mossa una osservazione di fondo. Voi avete fatto una azione paternalistica — è stato detto — perché volete imporre alle forze politiche romane (che sono riluttanti nella loro maggioranza) una visione urbanistica che esse rifiutano. Anche se da un punto di vista tecnico proponete un ottimo piano, dove sono le forze politiche? Vorrei osservare che è stato dimostrato da questo decreto-legge che le forze politiche nazionali sono su una linea politica

e non paternalistica e che, quindi, non si può parlare di un fatto personale di un ministro. Questo non è il disegno di legge del ministro dei lavori pubblici, ma un decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri all'unanimità, formale e sostanziale.

Vi è qualche emendamento che propone che l'attuazione di questo decreto-legge avvenga, come per la legge urbanistica generale, a cura della giunta capitolina, con facoltà discrezionale. In anticipo dirò subito che accetto questo emendamento. Mi si domanderà: ma allora perché non avete presentato il disegno di legge con questa facoltà? Il Governo ha voluto stabilire nel periodo commissariale un blocco rigido sulla base del progetto di piano, ma, quando il comune di Roma si appresta ad avere i suoi organi di amministrazione ordinari, è bene che la guardia al progetto per il piano regolatore di Roma la faccia il consiglio comunale romano.

Non abbiamo alcuna ragione per negare la fiducia agli organi dell'amministrazione comunale di Roma. Accetterò, pertanto, in questo senso l'emendamento, e cioè che termini una prima fase necessariamente eccezionale, per il fatto che si è dovuto pubblicare il progetto di piano e vietare tutto ciò che è in contrasto con il piano.

Si inizia una seconda fase: se il comune vorrà essere rigido, lo sia, se vorrà correggere la rigidità tenendo presenti eventuali emendamenti, la corregga. Non sarà il Governo del quale ho l'onore di far parte che dimostrerà di avere sfiducia negli organi dell'amministrazione elettiva di Roma mantenendo come divieto assoluto per l'amministrazione capitolina quello che invece per tutte le altre città d'Italia è una facoltà.

Concludendo, il contrasto di fondo della discussione è uno solo; da una parte vi è chi, in nome di una autonomia formale degli enti locali, avrebbe voluto, con la mancanza di un decreto-legge di questo tipo, rendere impossibile l'adozione di un piano moderno per Roma, cosicché chiunque avrebbe potuto costruire dove e come avrebbe voluto. E vi è, allora, dall'altra parte chi ritiene che le grandi città, come le medie, e forse anche le piccole, abbiano bisogno di una visione organica nel tempo per il loro sviluppo, e, pertanto, che sia necessario che vi siano limiti alle possibilità organizzative, restrizioni ai singoli, che rappresentano un mezzo per il quale successivamente i singoli stessi ritrovino poi, nel complesso della collettività, vantaggi cospicui (assai meno di speculazione nel

senso tecnico della parola, e assai maggiori vantaggi sul piano spirituale).

Il contrasto è fra una visione economicista di chi vuole stabilire il quanto che si deve costruire e la visione culturale e spirituale di chi vuol costruire in un clima di comunità organizzata: in clima di vera libertà. Perché la libertà nasce nelle comunità saldamente organizzate. (*Applausi al centro e a sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

FRANZO, Segretario, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1962, n. 473, concernente misure speciali di salvaguardia in pendenza dell'adozione ed approvazione del nuovo piano regolatore generale di Roma ».

PRESIDENTE. L'articolo 1 del decreto-legge è così formulato:

« Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà pubblicato il progetto di piano regolatore generale, in data 9 giugno 1962, redatto dall'ufficio speciale del nuovo piano regolatore di Roma in relazione al voto n. 1903 del 23 novembre 1961 del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Fino alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, è sospeso il rilascio di licenze di costruzione di cui all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ».

Gli onorevoli De Marsanich e Romualdi hanno proposto di sostituire l'articolo stesso con il seguente:

« Per la durata di sei mesi a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, il comune di Roma continuerà ad applicare le norme della legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificata dalla legge 21 dicembre 1955, numero 1357 e dalla legge 30 luglio 1959, n. 615 ».

L'onorevole De Marsanich ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DE MARSANICH. Il nostro emendamento si propone di riportare questo disegno di legge nei limiti della sua esatta competenza, del suo scopo legislativo. Infatti il provvedimento è intitolato: « Misure speciali di salvaguardia per il piano regolatore di Roma », e viceversa impone un nuovo progetto di piano regolatore. Questo è il punto.

Il ministro nella sua replica — che io riconosco abile e intelligente — ha detto che il

Ministero è intervenuto per salvare Roma dalla incompetenza dei suoi amministratori, i quali sono talmente incoscienti da non comprendere che non si può lasciare all'iniziativa caotica e anarchica dei costruttori lo sviluppo di una città, che deve essere invece coordinato ed ordinato entro una concezione sociale, e quindi culturale e morale della espansione urbanistica.

Ora, vorrei informare l'onorevole ministro dei lavori pubblici che il piano regolatore del 1959 non è privo del dato fondamentale delle direttive di espansione urbanistica, ed è in realtà proprio un piano regolatore di tali direttive di sviluppo.

Per sette anni il progetto di piano regolatore è stato oggetto del contrasto tra coloro che volevano la direzione di massimo sviluppo verso l'oriente della città, con punti di arrivo e di partenza insieme a Centocelle e a Pietralata, e coloro che volevano la direttiva di massimo sviluppo verso sud-ovest, e cioè verso l'E.U.R. e oltre l'E.U.R. Fra questi ultimi c'ero anch'io, nel consiglio comunale. Noi ritenevamo e riteniamo che l'«asse attrezzato» per lo sviluppo di Roma sia indicato dalla natura. Lo ha descritto perfino Tito Livio parlando delle origini di Roma. L'unico «asse attrezzato» di cui disponga Roma è il Tevere, che discende da nord verso sud-ovest, verso il mare, e quindi permette un facile sviluppo urbanistico nella pianura.

L'altro, invece, tende verso i colli, cioè verso una zona dove lo sviluppo urbanistico è più costoso, una zona che è la più desolata e la più brutta di Roma. Permettetemi questa valutazione. Io sono nato a Roma e so che quella zona di popolamento sorse per effetto di un grosso errore economico e tecnico, costituito dalla stazione Termini, gettata 85-90 anni fa in un punto assolutamente inidoneo, incuneata per due chilometri entro le mura aureliane; errore che ha viziato tutta l'espansione della città. Quindi, l'«asse attrezzato», che è stato il cavallo di battaglia dell'opposizione al consiglio comunale, è proprio la conseguenza di quel grosso errore urbanistico, e contrasta sia con le caratteristiche naturali di Roma, sia con la sua storia, sia con il suo patrimonio archeologico ed artistico, che oltre ad un valore morale ha anche un grandissimo valore economico.

Non credo fosse necessario l'intervento del ministro dei lavori pubblici per darci questi consigli e queste direttive. Quando fu inviato il piano del 1959 al suo Ministero, non si parlava ancora di centro-sinistra, tanto è vero che noi del consiglio comunale fummo

in rapporto durante l'elaborazione del piano con eminenti componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, i quali hanno spesso confortato molti consiglieri e lo stesso consiglio comunale di Roma con i loro pareri e hanno più volte valutato favorevolmente quel piano regolatore, che diventò cattivo quando il centro-sinistra cominciò ad apparire come inevitabile.

Il fatto è che il nuovo progetto di piano regolatore è proprio quello che il consiglio comunale ha respinto, che il commissario al comune (che è anche consigliere di Stato, e quindi dà consigli al Governo, ed anche a lei, signor ministro) ha respinto, rifiutandosi di adottarlo perché anche il più sprovveduto degli amministratori avrebbe rifiutato di impegnarsi in una spesa che il comune di Roma, oberato da 400 miliardi di debiti e da 50 miliardi di *deficit* l'anno, non può assolutamente sopportare.

Quanto poi alle libertà comunali, di ciò, caso mai, si deve preoccupare lei più di me, signor ministro. La legge generale non le consentiva di fare questa legge speciale, di imporre con procedimento fraudolento un nuovo piano regolatore al consiglio comunale di Roma. Penso che il nostro emendamento possa servire anche a lei per indirizzare meglio quella sua volontà di stare accanto al consiglio comunale di Roma oggi rieletto. Ma il consiglio comunale di Roma come dovrà considerare l'articolo 1 di questo decreto-legge? Ella dice che quel progetto di piano non è vincolante e definitivo; ma allora perché lo vuole imporre attraverso il decreto-legge? Se non si vuole imporre l'applicazione di quel progetto di piano regolatore, allora è inutile ricorrere al decreto-legge.

Ho detto che questo nostro emendamento ha l'intento di riportare la legge al suo scopo e alle ragioni reali della sua necessità, perché indubbiamente bisogna provvedere alla proroga delle norme di salvaguardia. Non vogliamo certo dare alla speculazione privata la libertà di portare il caos a Roma. Ma in questo caso non è il comune di Roma a portare il caos, bensì il ministro dei lavori pubblici: e lo porta — ecco il punto cui ella non ha risposto, onorevole ministro — per volontà del partito socialista, pur essendo stato questo partito battuto proprio sul piano regolatore al consiglio comunale e poi dall'elettorato, tant'è vero che l'estensore di quel piano non ha avuto confermata la fiducia dagli stessi elettori socialisti.

Signor ministro, pur avendo preso atto della sua valutazione che il nuovo progetto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

di piano regolatore non è cogente, non è imperativo, e che resta al comune la facoltà di modificarlo magari *in toto*, penso che questo disegno di legge, così come è presentato, sarà di grave nocimento alla disciplina che ella si preoccupa di dare all'espansione urbanistica di Roma. È più saggio, rispettando la Costituzione e le autonomie comunali, limitare l'intervento del Governo allo stretto necessario, e cioè soltanto alla proroga delle norme di salvaguardia. Confidiamo, pertanto, che ella vorrà accogliere il nostro emendamento, e che la Camera vorrà approvarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Biaggi Francantonio ha proposto di sostituire l'articolo 1 del decreto-legge con il seguente:

« In deroga alle disposizioni vigenti e sino a quando il comune di Roma non avrà deliberato sulle osservazioni e sui voti espressi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella adunanza generale del 23 novembre 1961, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continueranno ad applicarsi le norme di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificata dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e dalla legge 30 luglio 1959, n. 615 ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BIAGGI FRANCAANTONIO, *Relatore di minoranza*. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi e Cantalupo hanno proposto di aggiungere all'articolo 1 del decreto-legge, in fine, il seguente comma:

« Possono essere rilasciate le licenze per i progetti che abbiano ricevuto l'approvazione, sottoscritta dal commissario straordinario al comune di Roma, in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto ».

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BOZZI. Ritengo di averlo già illustrato nel mio intervento nella discussione generale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1 del decreto-legge?

RIPAMONTI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti, per le ragioni già espresse.

PRESIDENTE. Il Governo?

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo, essendo favorevole all'emendamento Bozzi all'articolo 2, non può che dichiararsi contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole De Marsanich, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARSANICH. Sì, signor Presidente.

NATOLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI. Il nostro gruppo voterà contro l'emendamento De Marsanich (e anche, naturalmente, contro quello Biaggi, che è identico nella sostanza) perché esso, nella pratica, non significherebbe altro che estendere per sei mesi, a partire dal 24 giugno, le norme di salvaguardia del vecchio piano regolatore del 1959. Non vi è da meravigliarsi che l'onorevole De Marsanich insieme coi suoi colleghi (e, purtroppo, insieme con la maggioranza democristiana in Campidoglio) sostenga a spada tratta il piano del 1959, che era il piano della peggiore speculazione edilizia e fondiaria a Roma (*Proteste a destra*), anche se può spiacere che la stessa posizione dopo tre anni sia assunta ancora dai colleghi del partito liberale.

Comunque, poichè si tratta di tentativi potrei dire postumi, e quindi condannati al fallimento, di mantenere in vita un documento che non faceva onore alla nostra città, di cui anzi proclamava lo scempio, noi voteremo contro questo emendamento.

DE MARSANICH. Che cosa ne sa ella di questa città? Vada al suo paese!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marsanich sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge:

« Per la durata di sei mesi a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, il comune di Roma continuerà ad applicare le norme della legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificata dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1357 e dalla legge 30 luglio 1959, n. 615 ».

(*Non è approvato*).

Onorevole Biaggi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BIAGGI FRANCAANTONIO, *Relatore di minoranza*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Bozzi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOZZI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'articolo 2 del decreto-legge è così formulato:

« In deroga alle disposizioni vigenti, sino a quando il comune di Roma non avrà adot-

tato il nuovo piano regolatore generale del proprio territorio, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i competenti organi del comune di Roma non potranno concedere licenze di costruzione di cui all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o comunque autorizzare utilizzazioni edilizie che siano in contrasto col progetto di piano regolatore generale pubblicato ai sensi dell'articolo 1 ».

Gli onorevoli De Marsanich e Romualdi hanno proposto di sopprimerlo.

L'onorevole De Marsanich ha facoltà di illustrare questo emendamento.

DE MARSANICH. Ritiriamo questo emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi e Cantalupo hanno proposto di sostituire l'articolo 2 del decreto-legge con il seguente:

« In deroga alle disposizioni vigenti, sino a quando il comune di Roma non avrà adottato il nuovo piano regolatore generale del proprio territorio, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri conferiti al sindaco e al prefetto dalla legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificata dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e dalla legge 30 luglio 1959, n. 615, verranno esercitati dagli stessi con riferimento al contenuto del progetto pubblicato a norma del primo comma dell'articolo 1 ».

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BOZZI. Considero questo emendamento subordinato rispetto a quello di cui è primo firmatario l'onorevole Colitto, e che vorrei illustrare insieme con questo.

PRESIDENTE. Si tratta di un emendamento all'emendamento Bozzi, presentato dagli onorevoli Colitto, Bozzi, Cantalupo, Messe, Barzini, Marzotto, Ferioli, Papa, Daniele e Di Luzio, che hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« In deroga alle disposizioni vigenti, sino a quando il comune di Roma non avrà adottato il nuovo piano regolatore generale del proprio territorio, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri conferiti al sindaco ed al prefetto dalla legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificata dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e dalla legge 30 luglio 1959, n. 615, potranno esercitarsi nei riguardi delle domande di licenza o delle costruzioni che siano in contrasto con le destinazioni di pubblico uso delle aree contemplate nel progetto

pubblicato a norma del primo comma dell'articolo 1 ».

L'onorevole Bozzi ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

BOZZI. Come ho detto, signor Presidente, considero il subemendamento Colitto di carattere principale, mantenendo l'emendamento a mia firma in via subordinata. Le ragioni delle modifiche da noi proposte sono state già esposte nel mio intervento in sede di discussione generale. Ci rendiamo conto della necessità di norme di salvaguardia. È cosa tanto ovvia che anche dei conservatori, come ella, onorevole ministro, stima i liberali, lo capiscono. Si tratta soltanto di procedere con un certo gradualismo e di contemperare interessi diversi circa lo sviluppo organico di Roma, attraverso un vero piano, tutelando anche fin dove è possibile gli interessi dei lavoratori dell'edilizia, che rappresenta forse la più importante attività della capitale, soprattutto se si considerano tutte le iniziative a carattere complementare. A questo scopo riteniamo corrisponda in misura maggiore il subemendamento di cui è primo firmatario l'onorevole Colitto.

PRESIDENTE. L'onorevole Caradonna ha proposto di aggiungere il seguente comma all'articolo 2 del decreto-legge:

« Può essere autorizzata l'esecuzione dei progetti che abbiano ricevuto l'approvazione con deliberazione del commissario straordinario al comune di Roma in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CARADONNA. L'onorevole ministro ha fatto cenno al problema del rifacimento del piano regolatore. Evidentemente però il commissario prefettizio, quando ha rilasciato licenze di costruzione, ha certo tenuto presenti gli orientamenti sia pure di semplice modifica di cui al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Vi è un problema reale, e cioè la possibilità che l'attività edilizia a Roma venga ad essere completamente bloccata.

Ora, quando il consiglio comunale di Roma potrà approvare il nuovo piano regolatore? Non possiamo qui fare profezie a riguardo dei lavori del consiglio comunale, dell'elezione del sindaco, dell'elezione della giunta, della discussione che vi sarà sul piano regolatore e che, indubbiamente, non sarà molto semplice, se si andranno a raffrontare piani regolatori completamente dif-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

ferenti, come quello approvato nel 1959 da una certa maggioranza al consiglio comunale, e che oggi viene contestato, e quello imposto dal decreto-legge in discussione.

Si tratta dunque di permettere ai costruttori, almeno in questo periodo di interregno comunale, di costruire quel poco che è stato autorizzato dal commissario prefettizio e che non è da ritenere, ripeto, possa essere in contrasto con i nuovi orientamenti del piano regolatore suggeriti dal Consiglio superiore.

Se non si adotta questo minimo criterio di elasticità, per lo meno permettendo di costruire sulla base delle licenze concesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge, per le quali i titolari potrebbero parlare di un diritto acquisito, ne nasceranno procedimenti giudiziari contro il comune di Roma, che coinvolgeranno problemi giuridici veramente gravi.

Il nostro emendamento non interessa la speculazione edilizia, ma i costruttori di Roma; esso cerca di evitare che la nostra città venga a subire, per una norma troppo rigida, un arresto nell'attività edilizia, che tornerebbe a tutto danno dell'occupazione operaia e degli imprenditori, che, avendo avuto una regolare licenza già approvata, nutrono una legittima aspettativa, ed hanno approntato i capitali necessari ed intrapreso iniziative per mettere in atto i loro progetti.

Il nostro emendamento è una richiesta minima e mi sembra che possa essere accettato, andando incontro alle reali necessità dell'edilizia romana, che è la principale attività industriale cittadina.

BIAGGI FRANCAANTONIO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIAGGI FRANCAANTONIO, *Relatore di minoranza*. Sono favorevole a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2 del decreto-legge?

RIPAMONTI, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere favorevole all'emendamento Bozzi-Cantalupo, considerando che, una volta ristabilita l'amministrazione democratica, si possa, sulla base delle disposizioni vigenti sulle misure di salvaguardia, lasciare la facoltà al sindaco di decidere in ordine alle licenze di costruzione.

Nel dibattito sulla nuova legge urbanistica si avrà poi modo di considerare l'opportunità di mantenere questa facoltà, ovvero

di precludere rigidamente la concessione delle licenze di costruzione.

Esprimo parere contrario al subemendamento Colitto all'emendamento Bozzi, perché esso tende a ridurre l'operatività delle misure di salvaguardia esclusivamente alle previsioni di utilizzo di aree pubbliche. Con questo subemendamento, si svuoterebbe completamente di contenuto il piano.

Sono pure contrario all'emendamento Caradonna, perché introduce un'innovazione rispetto alle norme vigenti in materia di salvaguardia; il sindaco può infatti chiedere al prefetto che venga revocata l'autorizzazione alla esecuzione di costruzioni che, sulla base del nuovo piano, risultino in contrasto e rendano più onerosa l'attuazione del piano stesso. Tale facoltà non deve essere negata al sindaco di Roma.

Accettando l'emendamento Caradonna, si renderebbero, almeno in parte, inoperanti le misure di salvaguardia; pertanto la maggioranza della Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Per la prima questione, vorrei rivolgere una domanda all'onorevole Bozzi. Egli ha affermato, con un certo fondamento (tanto è vero che ho accettato il suo emendamento) non essere giusto che questa legge — speciale per il modo come è nata — applichi norme urbanistiche in maniera particolare, cioè applichi una salvaguardia in forma tutta particolare. Poiché — egli dice — in tutti i comuni d'Italia vi è una facoltà, non un obbligo, per il sindaco (e per il prefetto) di non rilasciare licenze in contrasto con il piano regolatore, dobbiamo adottare la stessa formula per Roma.

Sono d'accordo. Ma allora non possiamo accettare il subemendamento Colitto, il quale introdurrebbe di nuovo una norma particolare per Roma. Esso infatti si distacca dalla legge urbanistica generale: mentre la norma generale di salvaguardia riguarda gli usi pubblici e privati, il subemendamento Colitto si riferisce alla sola destinazione delle aree di pubblico uso, è cioè una salvaguardia limitata alle destinazioni di pubblico uso. Ma noi abbiamo abbandonato la formula del divieto assoluto proprio per questo motivo, perché si distacca dalla legge generale urbanistica.

Dovrei quindi pregare l'onorevole Bozzi di voler rinunciare al subemendamento Colitto — che comunque non accetto — in quanto con esso si farebbe una eccezione nel senso opposto al primitivo testo governativo. Visto che l'amministrazione ordinaria sta per tornare

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

a Roma, mi sembra opportuno trattare Roma come tutte le altre città d'Italia, attuando la salvaguardia con il medesimo sistema delle altre città, ma applicandola al progetto di piano anziché al piano.

Per quanto poi riguarda la questione prospettata dall'onorevole Caradonna con il suo emendamento, debbo confessare di non averla compresa. Il commissario straordinario ha segnalato, per verità, un caso strano: poiché la *Gazzetta ufficiale* del 19 maggio, con il suo supplemento, non sarebbe stata di fatto posta in distribuzione se non nei giorni 21-22, nel frattempo erano state rilasciate ben 106 licenze. Egli chiederebbe di conseguenza una sanatoria per tali 106 licenze.

Questo principio non possiamo accettarlo. Conferiamo, per altro, facoltà al sindaco di esaminare questi casi e di adottare decisioni nel merito, senza concedere *a priori* una sanatoria generale in ordine a queste 106 licenze.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bozzi, insiste sul subemendamento Colitto, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione nè dal Governo?

BOZZI. Non insisto sul subemendamento Colitto, pur rilevando che, quanto alla logica giuridica, esso si inseriva in un provvedimento che di logica giuridica non ne ha molta: si adeguava, insomma, ad una situazione particolare.

ROMUALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMUALDI. Faccio mio il subemendamento Colitto e insisto per la votazione. In fondo, ci sembra che l'emendamento Colitto vada incontro ad una esigenza che è stata posta addirittura stamane dall'onorevole ministro, proprio a giustificazione delle modifiche apportate al piano dalle varie commissioni e dai vari comitati. Credo cioè di aver capito che la preoccupazione che ha spinto il ministro ad intervenire è stata in gran parte determinata dal timore di vedere sostanzialmente modificato nella sua strutturazione a svantaggio della pubblica utilità l'elaborato nuovo, cioè il progetto di piano realizzato dalla commissione e dal comitato, secondo i chiarimenti e le indicazioni del Consiglio superiore.

Ora, questo subemendamento Colitto, proprio perché limita i poteri del sindaco introdotti dal decreto alle sole domande di licenza in contrasto con la destinazione di aree per l'uso pubblico, dà tutte queste garanzie, nello stesso tempo in cui, però, respinge il principio dell'accantonamento totale del pro-

getto di piano regolatore che era e resta il solo approvato dal consiglio comunale nel 1959. L'emendamento Colitto va incontro, in altri termini, alle nuove esigenze prospettate dal ministro, di non far trovare l'amministrazione comunale di Roma dinanzi a fatti compiuti irreversibili, soprattutto per quel che riguarda la tutela generale del bene pubblico e l'orientamento della futura organizzazione della città, senza tuttavia accantonare un deliberato che legittimamente era stato preso dal consiglio comunale di Roma, e che praticamente resta il solo legalmente valido a tutti i fini.

NATOLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI. Voteremo contro il subemendamento Colitto, fatto proprio dall'onorevole Romualdi, perché si tratta di una posizione fortemente restrittiva rispetto a quella contenuta nell'emendamento Bozzi-Cantalupo.

COMANDINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMANDINI. Anche noi voteremo a favore dell'emendamento Bozzi-Cantalupo e contro il subemendamento Colitto fatto proprio dall'onorevole Romualdi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Colitto all'emendamento Bozzi, che è stato fatto proprio dall'onorevole Romualdi, e che tende a sostituire l'intero articolo 2 del decreto-legge con il seguente:

« In deroga alle disposizioni vigenti, sino a quando il comune di Roma non avrà adottato il nuovo piano regolatore generale del proprio territorio, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri conferiti al sindaco ed al prefetto dalla legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificata dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1357 e dalla legge 30 luglio 1959, n. 615, potranno esercitarsi nei riguardi delle domande di licenza o delle costruzioni che siano in contrasto con le destinazioni di pubblico uso delle aree contemplate nel progetto pubblicato a norma del primo comma dell'articolo 1 ».

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento Bozzi-Cantalupo, accettato dalla Commissione e dal Governo.

NATOLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

NATOLI. Il nostro gruppo voterà a favore dell'emendamento Bozzi-Cantalupo. Desidero sottolineare che questo emendamento riproduce nella sostanza la posizione che avevamo proposto fin dal 6 marzo di quest'anno mediante una proposta di legge con la quale si suggeriva la proroga delle norme di salvaguardia, per dare la possibilità al consiglio comunale di procedere alla rielaborazione del piano già precedentemente adottato, nel caso che il Consiglio superiore suggerisse variazioni e modifiche di qualche importanza. Questo emendamento Bozzi, nel caso particolare di Roma, coincide dunque perfettamente con la nostra proposta di diversi mesi fa.

Vorrei aggiungere che, poiché il ministro, nell'accettare questo emendamento, ha fatto riferimento all'opportunità di non emanare per Roma una norma particolare, anzi ha sottolineato l'opportunità che la norma sia di carattere generale, questa raccomandazione del ministro potrà essere ricordata nel momento (che spero si verifichi presto) in cui sarà portata all'approvazione la nostra proposta di legge circa la proroga delle norme di salvaguardia, che, come è noto, aveva come obiettivo quello di rendere possibile una soluzione meno tormentata e avventurosa del problema del piano regolatore di Roma e di avere nello stesso tempo nuove norme di carattere non speciale ma nazionale, presentandosi come una modificazione generale della legge urbanistica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bozzi-Cantalupo, inteso a sostituire l'articolo 2 del decreto-legge con il seguente:

« In deroga alle disposizioni vigenti, sino a quando il comune di Roma non avrà adottato il nuovo piano regolatore generale del proprio territorio, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri conferiti al sindaco e al prefetto dalla legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificata dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1357 e dalla legge 30 luglio 1959, n. 615, verranno esercitati dagli stessi con riferimento al contenuto del progetto pubblicato a norma del primo comma dell'articolo 1 ».

(È approvato).

Onorevole Caradonna, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CARADONNA. Sì, signor Presidente.

NATOLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI. Il nostro gruppo voterà contro l'emendamento Caradonna. Per parte mia mi riservo di chiedere in consiglio comunale che si chiarisca a chi dovevano essere assegnate le licenze deliberate così precipitosamente dal commissario straordinario.

CARADONNA. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Potrà rinnovare questa richiesta in fine seduta.

Pongo in votazione l'emendamento Caradonna, inteso ad aggiungere il seguente comma all'articolo 2 del decreto-legge:

« Può essere autorizzata l'esecuzione dei progetti che abbiano ricevuto l'approvazione con deliberazione del commissario straordinario al comune di Roma in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto ».

(Non è approvato).

L'articolo 3 del disegno di legge è così formulato:

« Dalla data della deliberazione del comune di Roma di adozione del nuovo piano regolatore generale, si applicheranno le norme di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificata dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1357 e dalla legge 30 luglio 1959, n. 615 ».

L'emendamento De Marsanich soppresso dell'intero articolo è precluso.

Gli onorevoli Bozzi e Cantalupo hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Dalla data della deliberazione del comune di Roma di adozione del piano regolatore generale, i poteri del sindaco e del prefetto, conferiti dalle leggi richiamate dall'articolo 2, verranno esercitati con riferimento al contenuto del piano adottato ».

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BOZZI. Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. La Commissione?

RIPAMONTI, *Relatore per la maggioranza*. Mi sembra che le nuove misure di salvaguardia relative al piano che verrà adottato debbano applicarsi automaticamente. L'articolo 3 del decreto-legge è quindi pleonastico, e non vedo perché si debba sostituirlo.

PRESIDENTE. Il Governo?

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Se non vi è un nuovo piano, non scattano nuove norme di salvaguardia. Io potrei anche aderire alla soppressione, perché tanto tutto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

rimane così com'è. Ma se vogliamo stabilire che in caso di un nuovo piano vi sono nuove misure di salvaguardia, è opportuno mantenere questa norma.

PRESIDENTE. Onorevole Bozzi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOZZI. Credo che la norma sia superflua: quindi ritiro l'emendamento. Una volta che il comune abbia adottato il piano, scattano le norme di salvaguardia. Pensavamo comunque che la nostra formula sostitutiva fosse più chiara.

VENTURINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENTURINI. A nome del gruppo socialista, dichiaro che voteremo a favore del disegno di legge. Abbiamo avuto conferma della bontà dell'iniziativa del ministro Sullo. Le osservazioni degli oppositori non ci sono sembrate molto convincenti. Tralasciamo quelle avanzate a puro scopo polemico, come quella dell'onorevole Bozzi, il quale ritiene che il Parlamento non abbia potestà di derogare alle leggi generali.

Vorrei invece soffermarmi su due fondamentali critiche mosse dall'opposizione al decreto-legge, che sarebbe in primo luogo incostituzionale, non sussistendo le ragioni di urgenza volute dal legislatore costituente, e in secondo luogo frutto di un indebito eccesso di zelo del Governo.

Quanto al rilievo di incostituzionalità, non mi pare sia dubbia l'urgenza, del resto riconosciuta quasi all'unanimità: tutti infatti, perfino gli onorevoli Bozzi e Romualdi, hanno sottolineato la necessità che il piano del 1959 fosse modificato. Non si spiega, anzi, come quel piano sia stato approvato nella drammatica seduta del 24 giugno 1959, se non con un *raptus* della democrazia cristiana, del Movimento sociale e del partito liberale.

L'urgenza dell'approvazione di un nuovo piano è stata riconosciuta dai vari gruppi, in maggiore o minore misura. Da parte liberale non si sono risparmiate critiche per le lungaggini procedurali che hanno ritardato il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, mentre da parte del gruppo del Movimento sociale si sono lamentate le indecisioni e le carenze dei diversi ministri dei lavori pubblici. Da parte comunista è stata lusingata efficacemente l'urgenza di una sollecita definizione legislativa del problema, appellandosi al dilagare della speculazione

edilizia e fondiaria che si stava determinando in carenza di una efficace regolamentazione.

L'urgenza è confermata dal fatto che sui tavoli dell'ufficio competente a ricevere le richieste di licenze si sono accumulati, nei tre giorni consentiti, numerosissimi progetti, con una media oscillante fra i cinquecento e gli ottocento al giorno.

Noi riteniamo che l'intera cittadinanza abbia apprezzato la prova di sensibilità politica e di interessamento per i problemi di Roma data dalle autorità governative e dal Parlamento nell'intento di arrestare un pericoloso andazzo urbanistico della nostra città. Non mi pare pertanto che l'obiezione di incostituzionalità basata sull'assenza dei requisiti di straordinarietà e di urgenza abbia una base qualsiasi.

Mi sembra che ci si sia sufficientemente soffermati sul diritto del consiglio comunale di Roma a garantirsi, con apposite norme transitorie per l'intervallo intercorrente tra un piano e l'altro, l'ultima parola in fatto di disciplina urbanistica. Su questo punto tutti si sono trovati d'accordo.

Il decreto-legge ha consentito di evitare che la città di Roma, in attesa che il nuovo consiglio comunale possa deliberare con cognizione di causa, si sviluppasse in modo disordinato, aprendo il varco alla speculazione e facendo trovare il consiglio comunale al momento opportuno di fronte ad una serie di fatti compiuti. La strada intrapresa dal ministro Sullo mi sembra la più conducente. Si pretendeva, da parte comunista, la proroga delle vecchie clausole di salvaguardia tenendo anche conto delle osservazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, mentre dai liberali si chiedeva la proroga pura e semplice. L'unica strada percorribile, e giuridicamente ortodossa, era invece che il sindaco adottasse di propria autorità il nuovo provvedimento, altrimenti i deliberati del Consiglio superiore dei lavori pubblici sarebbero rimasti lettera morta.

Nel caso in cui la commissione speciale non avesse approntato i suoi lavori, si sarebbe potuto avere un'interpretazione diversa, la cittadinanza non avrebbe avuto alcuna garanzia, non vi sarebbero state le norme di salvaguardia, il consiglio comunale si sarebbe trovato nell'impossibilità di giudicare.

Ora, la decisione poteva essere presa o dal commissario, che non lo ha fatto, o — come la legge urbanistica consente — dal ministro dei lavori pubblici.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

Noi riteniamo che l'intervento del ministro sia stato opportuno, anzi rileviamo che è forse la prima volta che, da un po' di anni a questa parte, non si è intervenuti soltanto in modo velleitario, ma si è mostrato un interessamento serio e concreto all'avvenire della nostra città.

Quindi il voto favorevole del nostro gruppo suona approvazione per un'iniziativa legislativa che riteniamo giusta, in quanto fa salva l'autonomia dell'ente locale, e che appare in armonia con la Costituzione. In questo voto vi è anche un plauso, un riconoscimento per l'onorevole Sullo, per la sensibilità politica da lui dimostrata e per il suo interessamento per la nostra bella ma tanto incompresa città. (*Applausi a sinistra*).

CANTALUPO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTALUPO. In virtù delle argomentazioni del relatore di minoranza; in virtù della critica serrata che l'onorevole Bozzi ha fatto della posizione costituzionale (per noi incostituzionale) del decreto-legge, con una serie di argomenti che certamente oggi l'onorevole Sullo non solo non ha demolito, ma ha suffragato; per i motivi adottati nel mio intervento di sabato scorso relativamente alle clausole della salvaguardia, motivi che non sono stati, se non in misura minima, attenuati dalle parole pronunciate dall'onorevole Sullo sul nostro emendamento all'articolo 2; per i motivi politici emersi anche da quanto ha detto oggi il ministro (il quale asserisce di non aver nominato, ma di avere solo « consigliato » la commissione, con l'irresistibile autorità che gli deriva dalla carica), noi restiamo decisamente contrari al provvedimento.

Qualcuno obietterà che noi, pur disapprovando il decreto-legge, abbiamo presentato alcuni emendamenti. Lo abbiamo fatto con il medesimo animo, e obbedendo alla medesima linea di condotta seguita per quanto riguarda lo statuto regionale del Friuli-Venezia Giulia. Noi voteremo contro quella legge e contro questo disegno di legge, ma riteniamo di fare il nostro dovere di deputati e di italiani facendo in modo che anche le leggi che noi osteggiamo vengano redatte nel modo che noi riteniamo il meno peggiore possibile. Questo è lo spirito dei nostri emendamenti.

Noi riteniamo che la battaglia debba continuare altrove, cioè nel consiglio comu-

nale di Roma, che dovrà discutere a fondo il problema. Pensiamo che il consiglio comunale compirà il suo dovere elaborando un piano che risponda non a fini politici, ma ai veri interventi urbanistici, tecnici e sociali della città; un piano che non sia di parte, ma sia il piano di tutti gli abitanti di Roma, valido cioè per tutti gli abitanti della capitale. Con questo spirito, mantenendo intatte tutte le nostre pregiudiziali, che faremo valere in Campidoglio, voteremo contro questo disegno di legge.

SALES. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già nel mio intervento di sabato mi dichiarai favorevole al disegno di legge. Oggi dichiaro che favorevole è anche il gruppo al quale mi onoro appartenere, non solo per tutte le considerazioni che qui sono state svolte, ma in modo particolare per quella che riguarda la legittimità, la possibilità, da parte del nuovo consiglio comunale, di prendere in esame, studiare e approvare il progetto di piano regolatore di cui stiamo discutendo,

COVELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVELLI. Noi siamo contrari — e voteremo in conformità — a tutta la procedura seguita con il decreto-legge. Credo che questo sia un pericolosissimo precedente. Del resto, il ministro Sullo era il più qualificato per assumere, a nome del Governo, l'atteggiamento che ha assunto. È un po' l'importazione a Roma di un sistema e di un costume che non ho qui la necessità di illustrare. Certo è che il sostituirsi in questa forma brutale e faziosamente politica nelle tradizionali prerogative dell'autonomia comunale non fa onore al Governo, anche se è di centro-sinistra.

L'onorevole ministro ha fatto affermazioni estremamente gravi nel corso della sua difesa debole, anzi direi debolissima, della procedura seguita, prima ancora che del merito. Quindi il ministro, nel nominare la commissione di esperti, ne conosceva anche il colore politico, perché li ha citati successivamente, uno per uno, pur senza far nomi. Ha infatti affermato che della commissione facevano parte un socialista, un democristiano ed altri « laici »: il suo dunque, non è stato certo un atto amministrativo dettato dall'interesse della città di Roma, ma un atto indiscutibilmente fazioso, politico, del quale deve assu-

mere la responsabilità con meno ipocrisia di quello che non abbia fatto nel difendere il provvedimento.

Si è, diceva testé il rappresentante liberale, per il meno peggio. No. Noi non abbiamo presentato emendamenti, come non ne abbiamo presentati al provvedimento per l'istituzione della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia. (*Interruzione al centro*).

L'aver consentito al presidente dell'associazione degli architetti, Piccinato, la nomina della commissione, è stato un darla vinta ai socialisti su una posizione che essi hanno assunto non soltanto nel consiglio comunale, ma anche nei comizi durante la battaglia elettorale. Il problema, se ella lo conosce, signor ministro, è tutto qui: vi è chi vuole l'espansione di Roma in un determinato senso senza equivoci sottintesi politici e chi la vuole in un altro determinato senso, come i comunisti e i socialisti.

Essi infatti vogliono che la Roma di oggi si proietti in una direzione che consenta di accogliere il flusso immigrativo proveniente dalle aree derpesse. Perché i socialisti e i comunisti (i comunisti più ancora, credo, che i socialisti) hanno da condurre una battaglia ideologica anche in questo settore, dove i socialisti ormai hanno fatto causa comune con i democristiani.

In conclusione, signor ministro, non abbiamo sentito motivi validi, come era suo dovere, a suffragio della costituzionalità del provvedimento, soprattutto dopo le eccezioni avanzate da altri colleghi.

Noi riteniamo che sarebbe quanto meno utile sapere, anzitutto, in virtù di quali sollecitazioni si sia bloccata l'attività edilizia di Roma in un momento così particolare della sua espansione. L'interruzione dell'onorevole Natoli, che abbiamo raccolto, è molto interessante proprio da quel punto di vista del costume sul quale noi insistiamo fino alla noia. Vogliamo conoscere quali indirizzi, quali licenze edilizie concesse dal commissario... (*Interruzione del deputato Natoli*). Ella, signor ministro, ha fatto una cosa ancor più grave: e qui non è in questione il merito del decreto-legge, ma una pregiudiziale di costume politico. Ella ha polemizzato con un commissario che praticamente ha definito, senza dirlo, complice della speculazione... Ora, quanto ella ha detto, e resta a verbale, signor ministro, si riferisce a un funzionario nominato dal Governo precedente. Capisco che i tempi sono mutati: ma arrivare a questo canniba-

lismo, a gettare nel fango un funzionario che il Governo precedente ha nominato...

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Non è esatto.

COVELLI. Signor ministro, io ascolto bene, e aggiungo che capisco ancora meglio. Sulla base del resoconto stenografico avremo modo di discutere, e non solo in questa sede. Il Governo di cui ella fa parte, onorevole Sullo, aveva un solo dovere: non certo quello che ella si è arrogato con questo decreto-legge, con una commissione che ha esautorato il commissario, ma quello di sostituire il commissario Diana. Anziché arrivare a questo abuso, il Governo poteva con la sua autorità, come si fa normalmente nei confronti di un funzionario che non si ritiene idoneo a esercitare date funzioni, sostituirlo. Non ci si doveva mettere in condizione di commettere un abuso che non è sorretto da alcuna norma o garanzia costituzionale, e che crea dei precedenti che Iddio voglia non si ripetano.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. È bene che anche questo elemento sia da lei valutato: non si poteva sostituire un commissario per fare approvare un piano ad elezioni amministrative avvenute. Ella comprende meglio di me che se il commissario Diana si fosse rifiutato di firmare il piano quindici giorni prima delle elezioni, il Governo avrebbe potuto esaminare la possibilità di sostituirlo; ma nominare un commissario per far approvare il piano il giorno successivo alle elezioni, è una misura che ella non può consigliare.

COVELLI. Se mi permette, non è una buona ragione. Io sostengo il valore dell'autorità governativa in qualunque momento e in qualsiasi direzione. Credo che un Governo sia sempre rispettabile quando non compia abusi ai danni di altre autorità, soprattutto se, agendo come agisce, evita di umiliare la propria, come nel caso in esame.

Signor ministro, ella non ha dato alcun segno di rossore quando ha detto che della commissione tecnica facevano parte socialisti e «laici». Credo che il Governo non sarebbe arrossito se avesse sostituito il commissario Diana con un altro commissario, chiamato a seguire un indirizzo diverso. Resta il fatto, di cui prendiamo atto, che voi avete voluto dare, signori del Governo, anche a questo problema di capitale importanza per lo sviluppo di Roma un'impronta politica. È un altro scotto, dopo quello della regione Friuli-Venezia Giulia e dopo la legge sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica, che il Go-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

verno e la democrazia cristiana pagano all'apertura a sinistra. Iddio vi assista! Quello vero, non quello fasullo cui ricorrete sempre ogniqualvolta volete essere aiutati a ingannare l'opinione pubblica e i vostri stessi elettori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge con la modificazione rappresentata dal nuovo testo dell'articolo 2 del decreto-legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

La seduta termina alle 13,20.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI